

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

VIII Legislatura - VIII. Gesetzgebungsperiode  
1978-1983

Atti Consiliari  
Sitzungsberichte des Regionalrates

SEDUTA **114.** SITZUNG

**16.6.1983**



## INDICE

## INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 3:  
"Testo Unico delle leggi regio-  
nali per la elezione del Consi-  
glio regionale"

pag. 3

Gesetzentwurfes Nr. 3:  
"Einheitstext der Regionalgesetze  
über die Wahl des Regionalrates"

Seite 3

Interrogazioni e interpellanze

pag. 115

Anfragen und Interpellationen

Seite 115



Presidenza del Presidente Achmüller.

(Ore 9.45).

PRESIDENTE: Ich bitte um den Namensaufruf.  
Appello nominale.

MARZIANI (Vicepresidente - D.C.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Die Sitzung ist eröffnet.  
La seduta è aperta.  
Ich bitte um die Verlesung des Protokolls.  
Lettura del processo verbale della seduta 9.6.1983.

MARZIANI (Vicepresidente - D.C.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Sind Bemerkungen zum Protokoll? Niemand.  
Ci sono osservazioni al processo verbale? Nessuno.  
Das Protokoll ist genehmigt.  
Il processo verbale è approvato.

Sono assenti i signori consiglieri: Mengoni, Rella,  
Durnwalder, Benedikter, Carli, Casagranda, Fedel, Plotegher, Tretter.

**Mitteilungen:**

Es sind folgende Anfragen vorgelegt worden:

- Nr. 146 vom 24. Februar 1983 vom Regionalratsabgeordneten Erschbaumer über die Errichtung einer "Arbeiterkammer" in der Region Trentino-Südtirol;
- Nr. 151 vom 9. Mai 1983 vom Regionalratsabgeordneten Erschbaumer über die Zweckdienlichkeit der Errichtung von Arbeiterkammern auf provinzieller Grundlage.

Der Wortlaut der Anfragen und die entsprechenden Antwortschreiben sind ein ergänzender Teil des stenographischen Berichtes über die heutige Sitzung.

**Comunicazioni:**

Sono state presentate le seguenti interrogazioni:

- n. 146, in data 24 febbraio 1983, dal Consigliere regionale Erschbaumer, relativa all'istituzione di una "Arbeitskammer" nella Regione Trentino-Alto Adige";
- n. 151, in data 9 maggio 1983, dal Consigliere regionale Erschbaumer, concernente l'opportunità di istituzione, su base provinciale, di Camere dei lavoratori.

Il testo delle interrogazioni e delle relative risposte scritte farà parte integrante del resoconto stenografico della seduta odierna.

Wir gehen zur Tagesordnung über.

Passiamo all'ordine del giorno.

Wir sind bei der Behandlung des Gesetzentwurfes Nr. 3:  
"Einheitstext der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrates".

Disegno di legge n. 3: "Testo unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale" (presentato dalla Giunta regionale).

Wie aus dem protokoll hervorgegangen ist, sind wir bei der Behandlung des Artikels 11 und nachdem bei der letzten Sitzung nicht die erforderliche Anzahl der Abgeordneten anwesend war, muß die Abstimmung wiederholt werden.

Dal verbale risulta che siamo giunti all'articolo 11 e siccome all'ultima seduta non era presente il numero richiesto dei Consiglieri, la votazione va ripetuta.

Zu Wort gemeldet hat sich Abg. D'Ambrosio.

Ha chiesto la parola il cons. D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Per rammentare la richiesta del numero legale.

PRESIDENTE: Es wird also wieder die gesetzliche Anzahl verlangt.

E' stata richiesta la verifica del numero legale.

Wir stimmen über den Art. 11 ab.

Votiamo l'art. 11.

Das Abstimmungsergebnis ist folgendes:

L'esito della votazione è il seguente.

29 ja

6 nein;

29 sì

6 no.

Damit ist die erforderliche Anwesenheit nicht gegeben.

Non è stato raggiunto il numero legale.

Die Sitzung ist um eine Stunde unterbrochen.

La seduta è sospesa per un'ora.

(Ore 10.00)

(Ore 11.00)

PRESIDENTE: Wir fahren mit der Sitzung fort.

La seduta riprende.

Wir sind bei der Abstimmung über den Art. 11 des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrates, welche wir jetzt wiederholen, weil die erforderliche Mehrheit nicht vorhanden war.

Siamo alla votazione dell'art. 11 del Testo unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale, votazione che va ripetuta, non essendovi stato presente il numero legale.

Art. 11 ist mehrheitlich genehmigt.

L'art. 11 è approvato a maggioranza.

Die Artikel 12 und 13 sind aufgehoben.

Gli articoli 12 e 13 sono soppressi.



Art. 13 bis

(Eccezioni alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità)

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti ai Presidenti ed ai Vicepresidenti delle Giunte regionale e provinciali, agli Assessori regionali e provinciali nonchè ai Consiglieri regionali in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento, in connessione con il mandato elettivo.

Die Diskussion über Art. 13 bis ist eröffnet.

E' aperta la discussione sull'art. 13 bis.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab. Votiamo.

Art. 13 bis ist mit 4 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 13 bis è approvato con 4 astensioni.

Art. 14

(Consigliere regionale - uso della qualifica)

Ai membri del Consiglio regionale è vietato di consentire o tollerare che il loro nome, con la indicazione della loro qualifica, sia usato in annunci o stampati o documenti di qualsiasi specie, destinati a pubblica diffusione a profitto di imprese finanziarie, industriali e commerciali.

Die Diskussion über Art. 14 ist eröffnet.

E' aperta la discussione sull'art. 14.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab. Votiamo.

Art. 14 ist mit 1 Gegenstimme und 7 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 14 è approvato con un voto contrario e 7 astensioni.

#### Art. 15

(Indizione comizi elettorali)

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta regionale, di intesa con il Commissario del Governo per la Provincia di Trento e col Presidente della Corte d'Appello di Trento.

Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

I Sindaci di tutti i Comuni della regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Die Diskussion über Art. 15 ist eröffnet.

E' aperta la discussione sull'art. 15.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 15 ist mit 1 Gegenstimme und 2 2 Enthaltungen genehmigt.

Art. 16

(Protezione contrassegni tradizionali)

I partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare presso la Presidenza della Giunta regionale, non prima delle ore otto del quarantacinquesimo e non oltre le ore dodici del quarantatreesimo giorno antecedente quello della votazione, i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle elezioni del Consiglio regionale.

Tale deposito deve essere fatto da persona munita di mandato da parte di uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del gruppo.

Il contrassegno, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato in triplice esemplare.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti e raggruppamenti politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore.

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni

riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Qualora i partiti o raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle norme di cui ai commi precedenti, il Presidente della Giunta regionale ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di ventiquattro ore per l'eventuale presentazione di altro contrassegno.

Del ricevimento il Presidente della Giunta regionale rilascia al depositante dichiarazione scritta sul retro di un esemplare del contrassegno medesimo.

Il Presidente della Giunta regionale trasmette copia dei contrassegni ricevuti al Tribunale di Trento e al Tribunale di Bolzano e contemporaneamente dà avviso al pubblico dei contrassegni medesimi, a mezzo di manifesto da affiggersi in ogni Comune non oltre il trentasettesimo giorno antecedente quello della votazione.

Hierzu ist ein Änderungsantrag, unterzeichnet von Binelli, Zanghellini und Peterlini, eingereicht worden:

E' stato presentato un emendamento, a firma Binelli, Zanghellini e Peterlini:

Il secondo comma è sostituito dal seguente: "Tale deposito deve essere fatto da persona munita di mandato da parte del legale rappresentante regionale o provinciale del partito o del gruppo".

Wer meldet sich zu Wort?

Chi chiede la parola?

Abgeordneter D'Ambrosio.

Consigliere D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Gradirei che i colleghi presentatori dell'emendamento spiegassero il significato di questa modifica che loro intendono sottoporre.

PRESIDENTE: Assessor a Beccara.

Assessore a Beccara.

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.): Volevo essere a conoscenza se l'emendamento, come è stato presentato in Consiglio è stato corretto inserendo "regionale o provinciale"; perché, se così non fosse, i partiti che hanno una dimensione nazionale dovrebbero avere l'autorizzazione da parte di De Mita, di Longo, ecc.

Quindi con l'inserimento "provinciale o regionale" credo che l'emendamento possa essere accettato.

PRESIDENTE: Wer meldet sich zu diesem Änderungsantrag zu Wort?

Chi chiede la parola sull'emendamento?

Abgeordneter D'Ambrosio.

Consigliere D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Chiedo scusa, ho sentito dire che i colleghi, se non sbaglio, Binelli, Peterlini e altri, hanno presentato un emendamento.

Io gradirei che loro potessero spiegare, al di là delle valutazioni dell'assessore, qual è il significato! Che dicano: tende a favorire, a non favorire, a rendere meno burocratico, per evitare delle deleghe, ecc.

Per piacere, lo spieghino!

PRESIDENTE: Abgeordneter D'Ambrosio, auf alle Falle ist niemand verpflichtet, zu sprechen, wenn er nicht will. Kein Abgeordneter kann verpflichtet werden.

Consigliere D'Ambrosio, in ogni caso nessuno è obbligato a prendere la parola se non lo desidera. Non esiste un obbligo per nessuno.

Abgeordneter Tonelli.

Consigliere Tonelli.

TONELLI (D.P.): Io capisco lo spirito con il quale è stato presentato questo emendamento, che può avere anche delle ragioni, però io voglio mettere in guardia rispetto ad una situazione che potrebbe crearsi.

La Costituzione cosa dice? Dice che i cittadini italiani sono liberi di organizzarsi come vogliono in raggruppamenti politici, in gruppi culturali, ecc.

Ora, la dizione che noi abbiamo all'interno dell'articolo di legge quella che dice "mandato di uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del gruppo" è giustamente molto ampia, perché? Perché non costringe, non dice e, secondo me, non lo dice neanche la Costituzione, che un partito o un raggruppamento che si forma ad hoc per le elezioni regionali, cioè si può formare una lista di indipendenti, ecc., deve avere un legale rappresentante. Chi l'ha detto che deve avere un legale rappresentante? Non c'è scritto da nessuna parte.

Non è una cosa secondaria, secondo me, perché è come dire il sindacato, nel nostro paese, per esempio, non è giuridicamente

riconosciuto, salvo uno. C'era un solo sindacato, che era l'ASGB, in Italia, che è giuridicamente riconosciuto, tutti gli altri sindacati nel nostro paese, C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. non sono giuridicamente riconosciuti, però sono di fatto organizzazioni che, in base alla Costituzione, rappresentano milioni e milioni di lavoratori.

Ora, io credo che francamente, io non lo dico con certezza, credo che inserire il discorso del legale rappresentante costringa organizzazioni o partiti o raggruppamenti ad hoc, cioè che si mettano insieme per fare una lista alle elezioni regionali, ad essere giuridicamente formati e in qualche modo depositare statuti, ad avere legali rappresentanti, ecc., anche se non vogliono farlo!

E non sono - scusami Bertolini, lasciarmi finire - obbligati dalla Costituzione e da nessun'altra carta fondamentale del nostro paese, a decidere di avere un legale rappresentante; sono organizzazioni che hanno dirigenti, riconosciuti storicamente, ecc.

Mentre, ripeto, capisco che i consiglieri del P.P.T.T. presentino questo emendamento, me ne rendo conto, però d'altra parte credo non sia neanche giusto che per una questione sicuramente molto importante, io non voglio negarlo, però si costringano tutti gli altri e anche coloro che non sono ancora partito o non sono gruppo, ma che si volessero costituire in occasione delle elezioni, ad avere un legale rappresentante. Quindi io credo sia giusto mantenere la dizione attuale che dice: "uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del raggruppamento politico".

PRESIDENTE: Abgeordneter Peterlini hat das Wort.

La parola al consigliere Peterlini.

PETERLINI (S.V.P.): Nur um auf das Ersuchen der Klärung kurz zu antworten: Es ist nicht notwendig, Herr Kollege Tonelli, daß man eine juristische Persönlichkeit gründet, um einen gesetzlichen Vertreter zu haben. Jede Gruppierung, auch eine ad hoc Gruppierung, auch ein Kegolverband, hat von sich aus, sobald er nach außen tritt, den Vorsitzenden, auch wenn er nur ein ad hoc Vorsitzender ist, als gesetzlichen Vertreter. Das muß so sein. Jemand muß ja für das Vermögen haften; jemand muß ja für die Verantwortung nach außen hin haften. Das ist entweder durch eine ad hoc Situation gegeben, die dann zur Rechenschaft gezogen wird ...

#### Unterbrechung

PETERLINI (S.V.P.): Sie brauchen mir keine juristischen Belehrungen geben, Herr Kollege Tonelli; sonst schauen Sie es sich bitte im Bürgerlichen Gesetzbuch genauer an.

Die freie Vereinsbildung ist garantiert und wenn ein Statut vorhanden ist, dann ist automatisch der Präsident nach außen hin verantwortlich und wenn kein Statut vorhanden ist, dann ist es derjenige, der nach außen hin die Akten unterschreibt. Wir verlangen der Klarheit wegen, daß bei diesen Gruppierungen nicht irgendjemand die Berechtigung hat, das Listenzeichen zu unterzeichnen, sondern derjenige das Listenzeichen hinterlegen muß, der auch die Verantwortung für diese Gruppe oder Partei führt. Das ist alles!



(Per rispondere brevemente alla richiesta di chiarimenti: E' necessario, collega Tonelli, fondare una personalità giuridica, per avere un rappresentante legale. Ogni raggruppamento, anche un raggruppamento ad hoc, ha anche una associazione per il gioco dei birilli, dispone di un presidente verso terzi ed è pertanto il rappresentante legale, anche se si tratta di un presidente ad hoc. Le cose devono stare in questi termini. Qualcuno deve garantire il patrimonio; qualcuno deve essere responsabile verso terzi. Ciò può essere dato anche da una situazione ad hoc, che viene chiamato in causa ....

Interruzione

PETERLINI (S.V.P.): Collega Tonelli, non occorre che Lei mi erudisca giuridicamente; consulti meglio il Codice Civile.

La libera associazione è garantita e quando sussiste uno statuto, il presidente è automaticamente responsabile verso terzi ed in mancanza di statuto il responsabile è colui che sottoscrive gli atti ufficiali. Per amore di chiarezza chiediamo che nel caso di questi raggruppamenti il diritto di firmare i simboli non sia di qualsivoglia persona, ma di colui che deve presentare il simbolo e che pertanto ha la responsabilità di questo gruppo o partito. Questo è tutto! )

**PRESIDENTE:** Abgeordneter Erschbaumer.  
Consigliere Erschbaumer.

ERSCHBAUMER (D.P.-U.S.D.): Herr Abgeordneter Peterlini, das wäre tatsächlich ein Widerspruch! Wenn derjenige, der unterschreibt, nach außen der Vertreter ist, dann braucht man das ja überhaupt nicht zu formulieren, da derjenige, der unterschreibt, der Vertreter ist. Dann braucht man das ja nicht festzusetzen, denn sonst wäre es eben nicht so ...

Unterbrechung

ERSCHBAUMER (D.P.-U.S.D.): Nein, ich bin hier auch der Meinung, daß wir vorsichtig sein müssen, daß man nicht nur jetzt für die Trentiner Tiroler Volkspartei einen Gesetzesartikel oder eine Änderung zusammenschneidet, sondern wir müssen hier doch eine Überlegung anstellen. Ich bringe ein praktisches Beispiel: Wenn die Arbeitsgemeinschaft demokratischer Sozialisten hier eine Wahlgruppe für die Regionalratswahlen bilden würde und ich würde unterschreiben, wäre ich verantwortlich; würde jemand anderer unterschreiben, schreiben, wäre jemand anderer für die Hinterlegung verantwortlich. Aber wo ist da der gesetzliche Vertreter? Es könnte ohne weiteres sein, daß der hinter mir mit dem Listenzeichen, das ich hinterlege, nicht einverstanden ist. Ich glaube, hier geht es nur darum, etwas für die Trentiner Tiroler Volkspartei zuzuschneiden und das sollten wir nicht tun, denn wenn der Abgeordnete Peterlini der Ansicht ist, daß der, der unterschreibt, nach außen der Vertreter ist, dann, glaube ich, ist die Sache okay, dann brauchen wir keine anderen ...

Unterbrechung

ERSCHBAUMER (D.P.-U.S.D.): ... Eben, ich sage eben: Ich sage eben, ich würde kein Statut haben, ich würde keine Geschäftsordnung haben, ich würde keine Beschlüsse haben, weil wir kein Gremium sind, und dann könnte jemand die Sache anfechten und sagen: "Er hat sich nur selbst ernannt, weil kein Protokoll geschrieben ist, weil nirgends nichts niedergeschrieben ist." Wenn ich zum Beispiel ein Listenzeichen hinterlegen würde, wie könnte ich nachweisen, ob ich mich nicht nur selbst ernannt habe.

Unterbrechung

ERSCHBAUMER (D.P.-U.S.D.): Nein, in diesem Fall gibt es kein Statut, gibt es keine Geschäftsordnung, gibt es kein Protokoll; es kann nichts nachgewiesen werden. Deswegen kann man nicht diese Regelung treffen. Ich bin der Meinung, daß man sich das ein bißchen überlegen muß, daß man nicht noch die Initiative solcher Gruppierungen damit ausschaltet, denn der Regionalausschußpräsident könnte dann nicht mehr anders, weil er sagt: "Ihr habt ja dieses Gesetz beschlossen", und er könnte solche Gruppierungen überhaupt nicht mehr annehmen, weil der Hinterleger nicht nachweisen kann, daß er gesetzlicher Vertreter ist. Ich zum Beispiel, wenn ich ein Listenzeichen hinterlegen würde, ich könnte nicht nachweisen, daß ich ein gesetzlicher Vertreter bin, weil es in meiner Gruppierung kein Statut und keine Geschäftsordnung gibt und wir machen auch keine Protokolle. Deswegen kann ich das nicht nachweisen. Ich gebe das zu überlegen!

(Consigliere Peterlini, sarebbe una contraddizione! Se colui che sottoscrive è il rappresentante verso terzi, ogni formulazione è resa vana, in quanto, ribadisco, colui che sottoscrive è il rappresentante. Non è pertanto necessario stabilirlo con legge, altrimenti le cose non starebbero in questo senso...

(Interruzione)

ERSCHBAUMER (D.P. - U.S.D.): No, anch'io sono dell'opinione che è meglio essere cauti nel caso specifico, onde evitare di approvare un articolo di legge od un emendamento su misura del P.P.T.T., essendo opportuno fare le dovute considerazioni.

Cito un esempio pratico: qualora il gruppo di lavoro dei socialisti democratici costituissero qui un gruppo per le prossime elezioni regionali ed io sottoscrivessi tale lista, sarei anche responsabile e se qualche altro apponesse la propria firma, sarebbe il responsabile, anche per la presentazione della lista o del simbolo. Ma in questo caso chi è il rappresentante legale? Potrebbe accadere senz'altro che colui che mi segue non concordi sul simbolo che io presento.

Ho l'impressione che nel caso specifico siamo chiamati a fare qualche cosa e precisamente su misura per il P.P.T.T., ciò che non dovremo fare, poiché, essendo il consigliere Peterlini dell'opinione che il firmatario è il rappresentante verso terzi, credo che la questione sia regolata e non è necessario...

(Interruzione)

ERSCHBAUMER (D.P. - U.S.D.): Ammettiamo che non dispongo di statuto, di Regolamento interno, di nessuna delibera, non essendo noi un consesso, tutto questo sarebbe soggetto ad impugnazione: non esistendo un verbale e nessun altro scritto, posso essermi autonominato e presentando, per esempio, un simbolo non potrei mai dimostrare, se mi sono autonominato o meno.

(Interruzione)

ERSCHBAUMER (D.P. - U.S.D.): No, in questo caso, ammettiamo, non esiste statuto, Regolamento interno e nessun verbale; nulla è dimostrabile e per questo motivo non si può accettare tale norma.

Sono dell'opinione che l'intera questione debba essere approfondita, non si può, a mio avviso, escludere l'iniziativa di simili raggruppamenti, non potendo il Presidente della Giunta regionale fare altro che applicare la legge e dovrebbe respingere questi raggruppamenti, in quanto il presentatore non potrebbe in tal caso dimostrare di essere il rappresentante legale.

Personalmente, ad esempio, presentando un simbolo, non potrei mai provare di essere il rappresentante legale, in quanto nel mio raggruppamento non esiste statuto, Regolamento interno e non predisponiamo neppure verbali. Nel mio caso specifico non sarei in grado di dimostrare di essere il rappresentante legale e pertanto pongo il mio caso come oggetto di approfondimento.)

PRESIDENTE: Abgeordneter D'Ambrosio, zum zweitmahl.

Consigliere D'Ambrosio, per la seconda volta.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Signor Presidente, prima avevo fatto una richiesta, più che un intervento, comunque non è un grosso problema.

Quello che desidero qui ricordare e non vorrei apparire come quello che si inserisce in dispute, che, tra l'altro, non vi sono nella nostra Provincia - parlo di alcune dispute che noi abbiamo conosciuto tramite la stampa da alcuni del P.P.T.T. a Trento - ecco, che queste vicende si cerchi di regolamentarle in questa circostanza, a torto o a ragione, ma dando una caratura che va molto oltre il significato e la circostanza medesima, mi fa sorgere notevoli perplessità.

Perché? E' pur vero che la norma consiste in simboli e in liste normalmente di partito, ma è anche vero, e l'esperienza è assai nutrita a questo riguardo, che liste, ovvero presentazioni di liste e di simboli in occasione di consultazioni elettorali, ivi comprese quelle provinciali, regionali, comunali, avvengano anche da parte di cittadini che ritengono per quella apposita circostanza di presentare un simbolo, una lista, e in questo caso, stando alle norme vigenti, non avendo un rappresentante già preesistente, anche il corredo delle firme di cittadini presentatori. E questi cittadini presentatori non sono tenuti minimamente ad avere rappresentanza legale alcuna, nel senso che qui invece si può intendere e dare.

Il collega Peterlini saprà benissimo che queste cose sono assai diffuse, soprattutto nelle elezioni comunali, ma non le possiamo preventivamente pregiudicare, limitare o comunque condizionare per elezioni provinciali o regionali o nazionali che siano. La legge è abbastanza chiara, abbastanza ampia e deve consentire questa possibilità da parte dei cittadini.

E allora quando qui si dice "rappresentante legale del

partito o del gruppo", scusatemi tanto, se io vado a sottoscrivere una lista che si presenta nel modo che le leggi prevedono, non sono obbligato a costituirmi in organizzazione, a far parte di organismi dirigenti, è la più ampia libertà che uno mantiene.

Io non so se poi è il caso di fare l'esempio, qui citato da Tonelli, delle organizzazioni sindacali che hanno altri mandati, però è certo che la codificazione deve essere la più duttile, la più flessibile e la meno preconstituita possibile, anche se è vero che tendenzialmente le liste sono le liste dei partiti tradizionali che hanno organismi dirigenti, ma non possiamo noi in linea di principio fare in modo che si impedisca a chi non ha determinati requisiti di concorrere alle elezioni! Ma non c'è dubbio che se domani qualcuno volesse inventare la lista degli artigiani, la lista degli agricoltori, la lista dei pescatori, la lista dei cacciatori, e chi più ne ha più ne metta, non per questo debbono essere organizzati in un partito.

Il polo laico. Tu non sarai mica costretto ad aderire ad un partito, sul quale magari per alcune parti politiche non condividi!

Ci sono tante circostanze, sicché inviterei davvero, signor Presidente ed egregi colleghi, a riflettere un tantino su questa questione, dato che non credo che la legislazione attuale sia particolarmente limitativa, anzi il sapore è proprio quello di cercare di inserirsi e non so fino a che punto con certa grazia, in dispute che fanno parte della logica di questo mondo politico, noi non possiamo usare un provvedimento di circostanza, ma semmai un provvedimento polivalente anche nel tempo.

Io invito dunque a riflettere e se i colleghi ritengono che la cosa meriti di essere approfondita, cerchiamo di approfondirla nel modo

più opportuno, facciamo una piccola sospensione, se i colleghi ritengono di confrontarsi.

Comunque io faccio come minimo la richiesta di sospendere la trattazione di questo emendamento per approfondire le questioni, che qui ci siamo permessi di sottolineare.

PRESIDENTE: Abgeordneter Peterlini.

Consigliere Peterlini.

PETERLINI (S.V.P.): Ich glaube, daß etliche Einwände auf einem Mißverständnis beruhen. Der Artikel 16, um den es sich hier handelt, spricht vom "Schutz traditioneller Listenzeichen" und nicht von neuen Listenzeichen. Damit, glaube ich, sind die Einwände, sei es vom Kollegen Erschbaumer, als auch die vom Kollegen D'Ambrosio zum Großteil entkräftet. Es geht also nicht darum, bei einer neuen Gruppe festzulegen, wie das jetzt hinterlegt werden soll, dort ist es nämlich richtig, Kollege D'Ambrosio, bei einer neuen Gruppe sind diejenigen die Einbringer, die die Unterschrift dafür abgeben, aber bei einer traditionellen Liste braucht es keine Unterschriften und da sind mehr oder minder größere Gruppen oder Parteien vorhanden und es muß doch fest-



gehalten werden, welches Mitglied von dieser Gruppe berechtigt ist. Ansonsten könnte theoretisch jeder den Anspruch erheben und es müßte jedesmal zu einem Prozeß kommen. Deswegen sagen wir: Bei den traditionellen Listenzeichen soll es der gesetzliche Vertreter sein. Wer das nun ist, das muß jede Gruppe für sich selbst festlegen: entweder durch ein Statut, das die meisten traditionellen Listenzeichen bzw. Parteien bereits haben oder, Kollege Erschbaumer, durch ein ganz einfaches Protokoll, das auch also nur von jenen unterschrieben werden braucht, die diese Liste gegründet haben, aus der hervorgeht: dieser oder der andere ist der gesetzliche Vertreter, den es, wie es im Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehen ist, bei jeder kleinsten Gruppe auch braucht.

Ich glaube, daß die Einwände damit mit dem Hinweis auf die traditionellen Listenzeichen doch gefallen sein müßten.

(Credo che alcune obiezioni sono sorte per un malinteso. L'articolo 16, di cui trattasi, parla di "tutela dei simboli tradizionali" e non di nuovi simboli. Con questa spiegazione credo che le obiezioni dei colleghi Erschbaumer e D'Ambrosio siano in gran parte destituite di fondamento.

Non si tratta di stabilire per un nuovo raggruppamento come si

deve depositare il simbolo; tale punto è giusto, collega D'Ambrosio, per un raggruppamento nuovo i presentatori sono coloro che vi appongono la firma, ma per un simbolo tradizionale non necessitano firme e qui vi sono maggiori o minori raggruppamenti o partiti e pertanto si deve stabilire quale dei componenti ha diritto alla firma. Altrimenti, in teoria, ognuno potrebbe sentirsi in diritto a rappresentare il gruppo ed ogni volta si giungerebbe ad un processo.

Per questo motivo affermiamo nel caso di simboli tradizionali che il deposito avviene tramite il rappresentante legale. Chi sia questo rappresentante deve essere stabilito da ogni raggruppamento nel suo interno: se esiste lo statuto, come nel caso dei simboli o partiti tradizionali, esiste pure il legale rappresentante, oppure, collega Erschbaumer, ciò può risultare anche da un simile verbale, che reca semplicemente la firma di colui che ha fondato la lista, verbale da cui risulti il nome del legale rappresentante, che è assolutamente indispensabile anche per un raggruppamento minimo, come prevede il Codice civile.

Credo che le obiezioni debbano considerarsi destituite con la semplice indicazione dei simboli tradizionali.)

**PRESIDENTE:** Abgeordneter Cadonna.

Consigliere Cadonna.

**CADONNA** (P.S.D.I.): Io non capisco l'emendamento, non lo capisco perché? Perché prima di tutto questo emendamento va ad inserirsi sulla legge dei comuni, la quale prevede che il rappresentante del partito presenti il simbolo, evidentemente con una delega da parte del segretario nazionale.

Questo è un atto per la tutela del simbolo. Questo però si riferisce ai proponenti la lista dei candidati. Non avviene così per quanto riguarda i gruppi, quei gruppi che, essendo privi di riconoscimento giuridico, presentano la lista dei candidati.

Se noi introduciamo invece il fatto che è sufficiente un verbale di un gruppo per dichiarare che quella componente, anche di un partito tradizionale a questo livello, rappresenta il gruppo o il partito, veramente andremmo incontro a grossi inconvenienti, perché qualunque maggioranza o minoranza o fazione di un partito anche nazionale va lì, presenta il simbolo con un semplice verbale, l'altro andrà dopo e presenterà con un altro verbale il simbolo.

Per cui non abbiamo evidentemente nessuna tutela. La situazione attuale in cui il segretario nazionale, almeno per la presentazione del simbolo, fa una dichiarazione con cui - e non è al limite del tutto sufficiente nemmeno quella - delega il segretario provinciale, penso sia, per i partiti tradizionali, ottimale e percorribile.

Per gli altri c'è il problema che la lista viene presentata da chi supporta la lista con la raccolta delle tradizionali firme, per cui il problema è risolto.

Se invece si vuole risolvere con leggi i problemi dei gruppi politici, questo penso non sia accettabile, perché le contese e la dialettica all'interno di vari gruppi sono problemi di quei gruppi; se li risolvono loro, però non devono assolutamente essere risolti a livello di legge regionale, anche perché sono convinto che, modificando questa, dovremmo andare a modificare la legge sui comuni, che rispecchia in pratica la legge nazionale di ordinamento dei comuni, anche se abbiamo determinate competenze e abbiamo modificato certi articoli di

questa legge.

Per cui per me è assolutamente inaccettabile l'emendamento proposto dai consiglieri Binelli, Zanghellini e Peterlini. Voto contro questo emendamento.

PRESIDENTE: Abgeordneter Costalbano.

Consigliere Costalbano.

COSTALBANO (NS-NL): Signor Presidente, signori colleghi, io credo che questo emendamento tende semplicemente a cercare di risolvere alcune questioni di carattere legale attraverso la legge. Cioè qua ci si trova di fronte a quello che è un problema di carattere legale avvenuto all'interno del partito del P.P.T.T. Questa è la ragione di fondo, ma credo sia assurdo proiettare all'interno della legge un problema, che è assolutamente particolare.

In primo luogo perché credo che esiste una forzatura, nel senso che quando si parla di mandato da parte del legale rappresentante e non del rappresentante del partito, ma del legale rappresentante, si dà una forzatura in quanto si obbligano comunque dei raggruppamenti che potrebbero essere come N.S. e D.P. a crearsi un legale rappresentante.

In ogni caso perché sono raggruppamenti che figurano comunque tradizionali, anche se nella struttura tradizionali non lo sono o non lo vogliono diventare, ed è il primo fatto.

In secondo luogo io credo che un rappresentante legale, comunque ci sia, in quanto c'è un simbolo debitamente depositato e l'utilizzazione di quel simbolo è garantita dalla firma di chi l'ha depositato. Se poi per caso i firmatari del deposito del simbolo sono

due o tre e questi non vanno più d'accordo, questa è una questione che deciderà la magistratura, ma non credo che in quest'aula, attraverso la legge si possa risolvere un problema di questo genere.

PRESIDENTE: Abgeordneter Panza.

Consigliere Panza.

PANZA (P.C.I.): Molto brevemente, signor Presidente, colleghi consiglieri, per associarmi alla richiesta che aveva fatto il cons. D'Ambrosio sulla opportunità che su questo emendamento e su questo articolo si sospendano un momento i lavori per rifletterci.

Chiarisco il perché: siamo in presenza di un emendamento sostitutivo, che, approvato, liquiderebbe il secondo comma dell'articolo e quindi vale la pena di entrare nel merito anche di quello.

PETERLINI (S.V.P.): (Interrompe)

PANZA (P.C.I.): Scusami, devo mettere la cuffia perché il tedesco non lo capisco. Non ho capito...

PRESIDENTE: Bitte, Abgeordneter Panza.

Prego, consigliere Panza.

PANZA (P.C.I.): Dirò subito che il problema così come è posto dai colleghi del P.P.T.T. e della S.V.P. non mi convince, intanto perché si ritiene di risolvere con legge un problema che non è risolvibile per legge, perché qualora noi anche dicessimo che sono i legali

rappresentanti del partito che presentano i simboli, bisognerebbe che poi si sapesse chi sono i legali rappresentanti, perché nel caso specifico del P.P.T.T., che ha fatto sollevare la questione, è chiaro che noi possiamo essere in presenza o di una soluzione politica, perché c'è l'intesa tra le parti contendenti, o di una soluzione che me la può dare solo la magistratura, che mi dice chi sono i legali rappresentanti.

Io, oggi come oggi, non saprei dire se è il gruppo Fontanari o se è il gruppo Pruner che rappresenta il P.P.T.T., perché la magistratura ha espresso pareri diversi, tant'è che al gruppo P.P.T.T. di Pruner è stato assegnato il simbolo tradizionale delle due stelle alpine.

Quindi, che si pensi con legge di risolvere questa questione è, a mio avviso, semplicemente illogico, improponibile.

C'è un altro aspetto poi ancora: parlando dell'emendamento mi sembra di dover parlare anche del comma, perché siamo in presenza di un emendamento sostitutivo del comma. Devo dire che la stessa formulazione del secondo comma, così come previsto in legge, non mi convince e per questo ripeto la richiesta di sospensione.

Intanto credo di dovermi associare a chi ha affermato che non è proponibile, che devono essere i dirigenti regionali o provinciali, perché possiamo essere in presenza di formazioni politiche che hanno una dimensione diversa e possono avere anche un simbolo tradizionale da tutelare. Quindi non credo che in legge possiamo dire che sono abilitati solo dirigenti regionali o provinciali. Dobbiamo trovare un'altra formulazione.

C'è poi una questione che molto probabilmente è una valutazione soggettiva, però tenendo conto delle polemiche di una situazione di fatto determinatasi in quel di Trento, credo che la parola "gruppo"

comporti quanto meno un chiarimento. Perché se gruppo si intende, come dovrebbe essere riferito al primo comma, a raggruppamento politico, mi va bene; se però la parola gruppo dovesse poter introdurre l'equivoco che è il gruppo consiliare, non sarei più d'accordo e forse varrebbe la pena anche in questo caso, anziché gruppo, mettere "raggruppamento politico", come detto nel primo comma. Per non ingenerare domani equivoci che stabiliscono che sono i dirigenti del partito che presentano un simbolo e poi ci possono essere anche i rappresentanti del gruppo provinciale o regionale che a loro volta presentano un simbolo o lo stesso o un altro e non si capirebbe più niente.

Quindi volevo dire che i titolari del diritto di depositare il simbolo sono individuabili in un'unica possibilità, che è il partito politico, che è il raggruppamento politico, che è il raggruppamento culturale o quello che vuoi, ma non facciamo confusioni.

Ripeto che, per me, sarebbe opportuna una breve sospensione per cercare una soluzione del problema.

**PRESIDENTE:** Es ist hier der Antrag gestellt worden, kurz die Sitzung zu unterbrechen, um Klarheit über diesen Änderungsantrag bzw. auch über die Diktion "gruppo" oder "raggruppamento politico" zu schaffen.

E' stato proposto di sospendere brevemente la seduta, per chiarire questo emendamento, ossia per chiarire la dizione "gruppo" o "raggruppamento politico".

Widersetzt sich jemand diesem Antrag?

Abgeordneter Peterlini, dafür oder dagegen?

Qualcuno è contrario alla proposta?

Consigliere Peterlini, pro o contro?

PETERLINI (S.V.P.): Herr Präsident, wir haben ganz klar und deutlich erklärt, worum es in diesem Antrag geht. Wir haben ihn mit dem zuständigen Regionalassessor a Beccara abgesprochen. Er geht juristisch und sachlich in Ordnung. Die Versuche einer Unterbrechung und der Antrag seitens des Abgeordneten Panza laufen auf nichts anderes hinaus, als die Diskussion hier zu verzögern. Wir wissen alle warum. Deswegen werden wir gegen eine Unterbrechung der Sitzung stimmen.

(Signor Presidente! Abbiamo dichiarato inequivocabilmente, a quanto si tende con questa proposta, che è stata da noi trattata con il competente Assessore regionale a Beccara. Non vi sono dubbi giuridici ed oggettivi. I tentativi di sospendere la trattazione e la proposta del Consigliere Panza tendono a dilungare la discussione e sappiamo tutti per quale motivo. Voteremo contro la sospensione della seduta.)

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort dafür oder dagegen?

Abgeordneter D'Ambrosio, dafür nehme ich an.

Chi chiede ancora la parola pro o contro?

Consigliere D'Ambrosio, pro suppongo.



D'AMBROSIO (P.C.I.): Veramente a questo punto devo dire che si fanno i processi alle intenzioni! È il minimo che posso dire! Perché, abbiate pazienza, colleghi, abbiamo votato quattro o cinque articoli nel giro di dieci minuti, e adesso siamo di fronte a un emendamento, sul quale ci sono legittime perplessità, e non siamo stati solo noi a sollevarle, sappiamo che ci sono dei contenziosi a questo riguardo, sappiamo che è giusto approfondire perché la materia non credo che tutti siano così convinti e così savi da poter esprimere fino in fondo l'ultima parola, ma veramente io a questo punto non so più che cosa dire! Anche perché, sollecitato a spiegarlo, mi pare che non sia stato così tempestivo il collega Peterlini, pur essendo firmatario, e non capisco perché questa deficienza: io veramente respingo questa affermazione che la sospensione di merito deve essere vista perché facciamo l'ostruzionismo, se ho ben capito, anche radicale.

Vorrei far presente al collega Peterlini che se davvero il nostro partito sul piano nazionale facesse l'ostruzionismo come certuni, al Parlamento non dura qualche giorno, ma neanche qui!

Sicché, abbiate pazienza, diamo peso alle cose che pesano e diamo inezia a quelle cose che non contano nulla.

Sicché mi pare una legittima e ragionevole proposta che naturalmente condivido, perplessità ve ne sono da parte di diversi colleghi; riteniamo legittimo un minuto di approfondimento, perché è sorta anche la questione sollevata dal collega Panza, in ordine al "gruppo" o "raggruppamento".

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch jemand zum Antrag Panza zu Wort?

Abgeordneter Binelli, dafür oder dagegen?

Qualcuno desidera ancora intervenire sulla proposta Panza?

Consigliere Binelli, pro o contro?

**BINELLI** (PPTT-UE): Contro, signor Presidente, contro perché la richiesta del cons. Panza si inserisce nel contesto della parte non modificata del secondo comma.

Orbene, io dico che questo disegno di legge è stato consegnato quindici giorni fa e tutti i consiglieri potevano prenderlo in esame.

Noi abbiamo inteso presentare un emendamento sulla parola "dirigente" che giuridicamente è un termine troppo generico, non solo ma giuridicamente, qui ci sono degli avvocati, non è neanche contemplata. E per ottenere una maggiore chiarezza noi abbiamo inteso sostituire la parola "dirigente" con quella di "rappresentante" che in termini giuridici...

**PRESIDENTE:** Bitte um mehr Ruhe im Saal. Wer sich unterhalten möchte, möge das draußen tun!

Chiedo un po' più di silenzio in aula. Chi desidera chiacchierare lo faccia fuori dall'aula!

**BINELLI** (PPTT-UE): Il termine "rappresentante" è giuridicamente inquadrato e ben definito.

Solo questo si voleva, per evitare confusione. A quanto pare le sinistre, che si accalorano così tanto questa mattina, evidentemente sono fautrici di confusione, perché nella confusione si va sempre a pescare nel torbido.

Un dirigente può essere dirigente un qualunque rappresentante di

una sezione periferica, anche quello è un dirigente, anche un dirigente del magazzino del partito è un dirigente, evidentemente in termini giuridici! Ha un'accezione così vasta che andava e va definita!

L'altro aspetto sollevato dal cons. Panza non c'entra assolutamente nulla con l'emendamento da noi presentato. Se il vostro esame del disegno di legge era serio, cons. Panza, si trattava di presentare l'obiezione ancora in Commissione o comunque non agganciandosi a questo specifico emendamento, che non c'entra niente con la definizione del gruppo politico, non c'entra assolutamente niente.

Dopo di che, signor Presidente, mi pare che su questo disegno di legge sono già state fatte tre sospensioni, su dieci articoli votati.

Già questa mattina c'è stato un intralcio ai lavori di questa Assemblea per cause esterne, evidentemente io ritengo che non sia giustificato sospendere il corso di questo disegno di legge, se noi vogliamo veramente raggiungere quanto meno la chiarezza.

**PRESIDENTE:** Abgeordneter Betta, dafür?

Consigliere Betta, a favore?

**BETTA Claudio** (P.R.I.): Sì, a favore della sospensione.

Vorrei dire al cons. Binelli che anzitutto l'emendamento è stato presentato questa mattina e non 15 giorni fa; voi l'avrete presentato, ma a noi è stato dato questa mattina; secondo, se le sospensioni ci sono state, per l'amor di Dio, non si darà carico a questa parte! Per esempio questa mattina alla sospensione ne mancava uno e uno dei tanti era anche il cons. Binelli!

Ma, a parte questo, io dico veramente che qua si chiede una

sospensione per metterci d'accordo per chiarire le cose, non per fare la guerra a un emendamento o a un altro.

Sono state dette delle cose sagge, mi pare, da parte di qualcuno, incontriamoci, vediamo di risolvere il problema, perché se legalmente, giuridicamente è possibile risolverlo e hanno ragione loro, credo che nessuno di noi vada ad arrampicarsi sui vetri.

Quindi è una questione, signor Presidente, di democrazia che chiediamo.

Se ci viene negato a forza di numeri anche questo, allora anche noi trarremo le opportune conclusioni e sapremo come comportarci.

Mi pare che se la maggioranza numerica di questo Consiglio è stata fatta in questi giorni, malgrado le sospensioni, sia anche merito delle minoranze e non sicuramente della maggioranza. Grazie.

**PRESIDENTE:** Wir schreiten zur Abstimmung über den Antrag Panza.

Passiamo alla votazione sulla proposta Panza.

Der Vorschlag zum Aufschub wird abgelehnt.

La proposta del rinvio è respinta, con 27 voti contrari, 18 favorevoli e 3 astensioni.

Das Wort hat Abgeordneter Lunger.

La parola al consigliere Lunger.

LUNGER (P.D.U.): Geehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Vorhin hat Kollege Peterlini mit einem Zwischenruf einen anderen Regionalratsabgeordneten beschuldigt, hier Methoden anzuwenden, welche auf dem Niveau der radikalen Partei seien. Ich muß diesen Vorwurf verstärken und an die S.V.P. zurückgeben, denn die S.V.P. ist so tief gesunken und versucht, diesen Regionalrat dazu zu mißbrauchen, um einer ihr verbündeten Gruppe in den parteiinternen Streitereien mit einer anderen Gruppe zu helfen. Das muß ich einmal sagen. Denn es ist eine Tatsache, daß dieser Regionalrat mißbraucht wird, um Streitereien innerhalb einer Partei zugunsten einer bestimmten Strömung entscheiden zu wollen! Das ist ein Absinken und ein Mißbrauch dieses demokratischen Gremiums, die ihresgleichen suchen! Das ist viel verwerflicher und beschämender als Obstruktionspolitik. Das ist ein reiner Mißbrauch zur Verfolgung von privaten Interessen einer Gruppe innerhalb der Trentiner Tiroler Volkspartei. Nichts anderes ist es! Soweit zu Punkt eins.

Zur Sache selber: Diese Bestimmung, diese Änderung, dieser Änderungsantrag widerspricht meines Erachtens überhaupt dem Grundkonzept, das im Wahlgesetz drinnen ist und welches die Einbringung der Listen regelt. Denn was ist mit jenen traditionellen Listenzeichen - ich spreche von traditionellen -, die bei der Einreichung Unterschriften brauchen werden, wie zum Beispiel bei

den kommenden Wahlen wahrscheinlich die S.P.S.

PRÄSIDENT: Der Artikel 18 regelt die Materie.

LUNGER (P.D.U.): Ja schon, aber Moment, aber in diesem Falle sind die Vorleger ja nicht einzelne Parteienvertreter oder gesetzliche Vertreter der Partei, sondern die 400 Wähler, die die Liste unterschreiben. Das sind diejenigen, die die Liste vorlegen, meine Herren!

PRÄSIDENT: Das ist schon geregelt, Abgeordneter Lungner, wenn Sie den Artikel 18 durchlesen!

LUNGER (P.D.U.): Ja schon, aber das widerspricht dieser Bestimmung, denn in solchen Fällen braucht es keinen gesetzlichen Vertreter. Wo ist der gesetzliche Vertreter?

PRÄSIDENT: Mit Notar.

LUNGER (P.D.U.): Aber das geht juristisch auseinander. Denn in dem Fall ist kein gesetzlicher Vertreter vorgesehen.

PRÄSIDENT: Lesen Sie den Artikel 18!

LUNGER (P.D.U.): Meines Erachtens kann diese Änderung - und ich hoffe es - dazu beitragen, daß das Gesetz von Rom rückverwiesen wird.

#### Unterbrechung

LUNGER (P.D.U.): Nein, meine Herren! Dies, weil im Falle, in welchem eine Partei nicht im Regionalrat vertreten ist, rechtlich gesehen, nicht die Partei die Liste als solche vorlegt, sondern die 400 Unterzeichnenden. Auch aus diesem Grunde ist meines Er-

achtens diese Änderung nicht stichhaltig.

Aber dann, meine Herren, welche Folgen können entstehen? Nehmen wir gerade den Fall der Trentiner Tiroler Volkspartei, wo zwei streiten, oder auch andere Fälle. Nehmen wir an, dieselben streiten, wer der gesetzliche Vertreter ist, und die Gerichtsbehörde hätte noch keine Entscheidung getroffen. Was ist dann? Wer entscheidet dann, meine Herren, wer der gesetzliche Vertreter ist? Denn die Region ist nicht zuständig, dies zu entscheiden. Meine Herren, zu entscheiden, wer bei einer Partei oder Gruppe, denn hier, meine Herren, ist nicht nur von Parteien, sondern auch von Gruppen die Rede, wer also in solchen Fällen (ihr scheint da nichts zu verstehen) der gesetzliche Vertreter ist, ist ausschließlich Sache der Gerichtsbarkeit und von niemand anderem. Was passiert, wenn meinetwegen eine Gruppe kurz vor den Wahlen oder vor Einreichung der Listen zu streiten anfängt und noch kein Gerichtsentscheid da ist? Was ist dann? Beide kommen mit dem Zeichen. Ist dann der erste, welcher fünf Minuten früher kommt, wie bei einem Grundbuchs Antrag, wie bei der skandalösen Art der Einreichung der Wohnbaugesuche?

Unterbrechung

LUNGER (P.D.U.): Ich kann schon ein bißchen warten, wenn hier nur ein Markt ist!

ABGEORDNETER: ... mehr schreien ...

LUNGER (P.D.U.): Nein das brauche ich nicht, wenn ihr mehr Ruhe

geben würdet!

Was passiert in solchen Fällen? Meine Herren, wir müssen uns einmal überlegen, was wir uns da einbrocken; was wir uns einbrocken mit solchen Sachen. Dies als erste Möglichkeit.

Zweite Möglichkeit: Nehmen wir an (gerade wie bei der Trentiner Tiroler Volkspartei), es liegt eine provisorische Gerichtsentscheidung vor, eine Verfügung oder eine einstweilige Verfügung, aber keine endgültige gerichtliche Entscheidung. Dann kann natürlich derjenige sich als gesetzlicher Vertreter vorstellen, der die einstweilige Verfügung hat. Was würde aber passieren, wenn im nachhinein durch eine endgültige Entscheidung diese einstweilige Verfügung geändert und ein anderer als gesetzlicher Vertreter ernannt würde? Meine Herren, das könnte zu einer Anfechtung der Wahl und Annullierung der gesamten Wahl führen!

Wir müssen uns da ein bißchen überlegen, was wir uns mit solchen Sachen einbrocken, denn nach der bisherigen Ordnung gibt es keine Schwierigkeit. In dem Fall, wenn einem provisorisch das Zeichen zugesprochen wird, wird es hinterlegt, alles andere interessiert dann nicht, weil die anderen ja mit einem anderen Zeichen kandidieren können. In dem Fall ist aber die Rechtmäßigkeit der Vorlegung des Zeichens nicht in Gefahr. Während in dem Fall, wenn wir verlangen, daß der gesetzliche Vertreter dies machen muß, gefährden wir die Gültigkeit der Einreichung der Listen, wenn nachträglich durch Gerichtsentscheid etwas anderes fest-



gestellt wird, mit der Gefahr, daß die Wahl annulliert werden kann, so wie es zum Beispiel in Österreich in den letzten zehn Jahren zwei mal erfolgt ist: einmal bei der ersten Wahl Kreisky's in einigen Bezirken in Wien wegen gefälschter Unterschriften für die Einreichung einer Liste und das zweite Mal wurde in Osttirol bei den letzten Landtagswahlen in Tirol die Wahl erneuert, weil auch dort gefälschte Unterschriften vorgelegt wurden. So kann es unpassieren, wenn man einen solchen Unsinn macht.

Deswegen ersuche ich wirklich alle, zu überlegen, was sie tun und hoffe nur, sollte das nun durchgehen, daß Rom einen solchen Unsinn zurückweist.

(Illustre Presidente! Colleghe e colleghi! Pocanzi il collega Peterlini, interrompendo l'oratore che stava esponendo il proprio punto di vista, ha accusato un altro Consigliere regionale di ricorrere a metodi a livello del partito radicale. Devo rafforzare questo rimprovero, rivolgendolo però al SVP, che è sceso a livelli tali, abusando di questo Consiglio regionale, per cercare di aiutare un gruppo alleato in un litigio interno del partito con altro gruppo. E' giusto parlare chiaro a tal proposito. E' un dato di fatto che si vuole abusare del Consiglio regionale, per prendere una decisione a favore di una determinata corrente, che si confronta in una vertenza con altra corrente nell'ambito dello stesso partito. Ciò significa scendere molto in basso ed abusare di un consenso democratico. Simile atteggiamento è più vergognoso e riprovevole della politica dell'ostruzionismo. Questo è un abuso per seguire interessi privati di un gruppo nell'interno del PPTI. Tanto volevo dire in merito al primo punto. Vengo ora alla questione vera e propria: Questa norma, questo emendamento contraddice a mio avviso il concetto fondamentale, contenuto nella legge elettorale e che disciplina la presentazione delle liste. Che cosa accadrà ai simboli tradizionali, parlo appunto di quelli tradizionali, che dovranno presentare anche le firme oltre i simboli, come probabilmente sarà il caso del SPS alle prossime elezioni.

PRESIDENTE: L'articolo 18 regola la materia.

LUNGER (P.D.U.): Momento, ma in questo caso i presentatori non sono i singoli rappresentanti dei partiti o i relativi rappresentanti legali, ma sono i 400 elettori, che hanno sottoscritto la lista. Questi, signori, sono i presentatori della lista!

PRESIDENTE: Consigliere Lungger, questo è già regolamentato, legga l'articolo 18!

LUNGER (P.D.U.): Certo, ma tutto questo contrasta con la presente norma, poichè in simili casi non necessita un rappresentante legale. Dov'è il rappresentante legale?

PRESIDENTE: Con notaio.

LUNGER (P.D.U.): Non vi è più connessione giuridica, non essendo previsto in questo caso il rappresentante legale.

PRESIDENTE: Legga l'articolo 18.

LUNGER (P.D.U.): A mio avviso, questo emendamento, come spero, potrebbe essere motivo di rinvio della legge in sede romana.

Interruzione

LUNGER (P.D.U.): No, signori! Nel caso di partiti non rappresentati in Consiglio regionale, giuridicamente non è il partito che presenta la lista come tale, ma i 400 firmatari. Anche per questo motivo l'emendamento non può a mio avviso reggere.

Quali potrebbero essere le conseguenze? Prendiamo il caso del PPII, in seno al quale vi sono due correnti che si confrontano in una vertenza, oppure anche altri casi. Ammettiamo che questi

non riescano a concordare il rappresentante legale ed ammettiamo il caso che la Magistratura non abbia ancora pronunciato la propria decisione. Che accade allora? Chi decide in merito al rappresentante legale? Non di certo la Regione, che non è competente. Simili decisioni spettano unicamente agli organi giurisdizionali e si tenga presente che nel caso di un partito o gruppo e soprattutto per il gruppo - sembra che non lo comprendiate - il rappresentante legale è nominato o da questo, o, ribadisco, dalla Magistratura. Che cosa accade, se un gruppo poco prima della presentazione delle liste apre una vertenza sul rappresentante legale e non si dispone pertanto ancora di una decisione dell'autorità giudiziaria? Che cosa accade? Entrambi i gruppi presentano lo stesso simbolo. Viene accettato il primo, che arriva cinque minuti prima, come nel caso delle domande tavolari, o come la presentazione scandalosa delle richieste di mutuo agevolato?

Interruzione

LUNGER (P.D.U.): Posso attendere, se questo è un mercato!

CONSIGLIERE: ... gridare di più ...

LUNGER (P.D.U.): Non è necessario, se foste un po' più silenziosi!

Che cosa accade in simili casi, signori miei? Dobbiamo meditare su quanto stiamo per approvare; ci procuriamo noi stessi difficoltà con simili norme. Questa è la prima possibilità.

Una seconda possibilità: Ammettiamo, come è proprio il caso del PPTT, che esiste una decisione provvisoria della Magistratura, una ordinanza o qualche cosa di simile, ma non una decisione giudiziaria definitiva. Allora il rappresentante legale è colui, che dispone di un'ordinanza provvisoria? Che cosa accadrebbe, se più avanti la decisione definitiva modificasse l'ordinanza provvisoria e riconoscesse ad altro il diritto della rappresentanza legale? Signori, un simile caso potrebbe essere motivo di impugnazione di tutta la consultazione elettorale, praticamente si potrebbe giungere all'annullamento di tutte le operazioni!

E' un bene fare queste considerazioni, esaminare le difficoltà che potrebbero in futuro sorgere, dato che l'attuale ordinamento pone difficoltà alcuna. Nel caso di un riconoscimento provvisorio del simbolo, questo viene presentato e tutto il resto non interessa, poichè l'altra parte può candidare sotto altra lista. In questo caso la legittimità della presentazione del simbolo non è in pericolo, mentre nel caso specifico, pretendendo che la presentazione della lista avvenga tramite il rappresentante legale, potremmo pregiudicare la validità della presentazione, qualora in un secondo momento il Tribunale dovesse decidere diversamente, con il rischio dell'annullamento dell'elezione, come è avvenuto, ad esempio, due volte in Austria nel corso di questo decennio:

una volta è accaduto alla prima elezione di Kreisky, infatti in alcuni mandamenti di Vienna era stata presentata una lista con firme false e la seconda volta nel Tirolo dell'Est, in occasione delle ultime elezioni della Dieta tirolese, si è dovuto rinnovare la consultazione, sempre per la falsificazione di firme. Con simile norma tutto questo potrebbe succedere anche nel nostro caso.

Per questo motivo prego tutti di voler considerare quanto stiamo per compiere e qualora questa norma venisse approvata, spero proprio che Roma rinvi il provvedimento.)

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort zum Änderungsantrag?

Chi desidera ancora la parola sull'emendamento?

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Änderungsantrag ist mit 33 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung genehmigt.

L'emendamento è approvato con 33 voti favorevoli, 15 contrari e 1 astensione.

Art. 16 kommt zur Abstimmung.

E' in votazione l'art. 16.

Art. 16 ist genehmigt.

L'articolo 16 è approvato.

Art. 17

(Rappresentanti di lista - designazione obbligatoria)

All'atto del deposito del contrassegno di cui all'articolo

precedente, i partiti o i raggruppamenti politici organizzati devono designare, per ciascun collegio, un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare la presentazione alla Cancelleria del Tribunale di Trento per la circoscrizione elettorale di Trento, rispettivamente a quella di Bolzano per detta circoscrizione elettorale, delle liste dei candidati e dei relativi documenti.

Die Diskussion über Art. 17 ist eröffnet.

E' aperta la discussione sull'art. 17.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 17 ist genehmigt.

L'art. 17 è approvato.

#### Art. 18

(Formazione delle candidature)

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 400 e non più di 600 elettori, che hanno diritto di votare nel rispettivo collegio per la elezione del Consiglio regionale. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste da parte dei partiti o raggruppamenti politici che nell'ultima elezione regionale hanno presentato candidature con proprio contrassegno ed hanno ottenuto almeno un seggio in uno dei due collegi. La dichiarazione di presentazione di tali liste deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o raggruppamento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio.

La firma del sottoscrittore deve essere debitamente autenticata.

Gli elettori sono elencati con cognome, nome, luogo e data di nascita; la loro firma deve essere autenticata, anche cumulativamente, da un notaio, o dal cancelliere di un ufficio giudiziario, o dal segretario comunale, o dal giudice conciliatore, e per ogni elettore deve essere indicato il Comune nelle cui liste elettorali figura iscritto.

I nomi dei candidati devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e contrassegnati da numeri arabi progressivi secondo l'ordine di precedenza agli effetti dell'articolo 63. Nel collegio provinciale di Bolzano per ogni candidato deve essere, inoltre, indicato il gruppo linguistico di appartenenza.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei candidati da eleggere nel collegio. Nessun candidato può essere compreso in liste dei due collegi elettorali portanti contrassegni diversi.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la descrizione succinta del contrassegno che identifica la lista nonché l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 23.

Die Diskussion über den Art. 18 ist eröffnet.

E' aperta la discussione sull'art. 18.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 18 ist mit 1 Dagegenstimme und 5 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 18 è approvato con un voto contrario e 5 astensioni.



Art. 19

(Corredo delle candidature)

Con la lista dei candidati devono anche essere presentati:

a) tre esemplari di contrassegno, anche figurato ma non colorato, contenuto in un cerchio di centimetri dieci di diametro;

b) il certificato, per ogni candidato, attestante la iscrizione del medesimo nelle liste elettorali di un Comune della Regione, rilasciato dal Sindaco competente, dal quale risulti la residenza ininterrotta, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione da almeno quattro anni;

c) il certificato di nascita o documento equivalente, di ciascun candidato;

d) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata da un notaio, o dal cancelliere di un ufficio giudiziario, o dal segretario comunale, o dal giudice conciliatore. Qualora il candidato si trovasse all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

e) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai Sindaci dei singoli Comuni ai quali appartengono gli elettori firmatari della lista, attestanti che i medesimi risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune e sono in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella rispettiva circoscrizione elettorale.

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare i certificati di cui al comma precedente.

Al notaio, al cancelliere di ufficio giudiziario e al segretario comunale è dovuto per ogni sottoscrizione autenticata, nei casi previsti dalla presente legge, l'onorario di Lire una, ma non meno di Lire cinquecento, per gruppo contemporaneo di autenticazioni effettuate.

Tutti gli atti e documenti inerenti al procedimento elettorale, sono redatti su carta esente da bollo.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con norma di attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, per la circoscrizione elettorale di Bolzano ciascun candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare il gruppo linguistico di appartenenza. Tale dichiarazione di appartenenza è irrevocabile per la durata della legislatura e produce tutti gli effetti previsti dallo Statuto, dalle norme di attuazione e dalle altre disposizioni di legge relative ai gruppi linguistici.

La mancanza di tale dichiarazione comporta l'esclusione del candidato dalla lista.

Die Diskussion über den Art. 19 ist eröffnet.

E' aperta la discussione sull'art. 19.

BOATO (NS-NL): Brevissimamente, volevo ricordare...

PRESIDENTE: Entschuldigung, Abgeordneter Peterlini, ich habe vergessen zu fragen, ob sich jemand zu Wort meldet.

Scusi, consigliere Peterlini, mi sono dimenticato di chiedere se qualcuno desidera la parola.

BOATO (NS-NL): Non è molto cortese da parte del capogruppo della S.V.P. Grazie, Presidente. Volevo ricordare che questo articolo poteva anche essere peggiorato, per fortuna non lo è in questa fase, ma che già così come è ha permesso l'eliminazione incostituzionale e anche antistatutaria dalle liste della NS-NL di quattro candidati che non fecero nel 1978 la dichiarazione etnica.

Volevo che ci ricordassimo tutti quale tipo di legislazione vige in questa provincia.

Questa potrebbe anche essere peggiorata, purtroppo le intenzioni politiche sono state e sono ancora queste, è un successo in fondo di NS-NL averle fatte rinviare alla prossima legislatura, però già così come stiamo in questa situazione, la mancata dichiarazione etnica, che non è prevista dallo Statuto e che è esclusa dalla Costituzione, ha fatto togliere il diritto all'elettorato passivo a quattro candidati di NS-NL.

Vedo l'interesse della D.C. e della S.V.P. su questo argomento e vi prego di uscire tutti dall'aula se continuate a parlare, sennò mi

fermerò io.

La relazione di minoranza di Alexander Langer alla Commissione di Convalida spiega anche come questa illegalità sia in uso anche nel funzionamento delle nostre commissioni e la Commissione di Convalida si è rifiutata di obbedire al dettato di questa stessa legge, su cui votiamo, che le poneva l'obbligo di valutare il ricorso dei quattro ricorrenti alla Commissione di Convalida stessa, contro la cancellazione dalle liste.

La stessa Commissione si rifiutava di valutare anche, con peso determinante del Presidente della Commissione di Convalida, Ferretti, non presente in questo momento, un ricorso che riguardava il suo partito.

Ricordiamoci che l'illegalità è ancora presente fra di noi, l'incostituzionalità all'interno delle nostre leggi e l'illegalità nel funzionamento delle nostre commissioni. Viva la democrazia certamente, meglio anche questa democrazia che la mancanza assoluta, però dobbiamo fare ancora qualche passo avanti in termini di democrazia politica.

PRESIDENTE: Abgeordneter D'Ambrosio.

Consigliere D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Signor Presidente ed egregi colleghi, io credo che, tutto sommato, abbia fatto bene il collega Boato a rammentare che l'articolo così come ci viene presentato...

PRESIDENTE: Ich bitte die Abgeordneten um mehr Ruhe und sich auf ihre Plätze zu begeben. Abgeordneter D'Ambrosio, können Sie einen Moment

warten, bitte?

Prego i signori consiglieri di fare un po' di silenzio e di recarsi ai loro posti. Consigliere D'Ambrosio, può attendere un momento?

D'AMBROSIO (P.C.I.): Non è un problema, signor Presidente, per me.

PRESIDENTE: Es soll doch kein Markt in diesem Hause sein.

Quest'aula non deve essere trasformata in un mercato.

D'AMBROSIO: Comunque dicevo, signor Presidente, che il collega Boato ha fatto bene a non far passare inosservato un episodio che ci ricollega ad una vicenda che ha tanto fatto discutere l'opinione pubblica, le forze politiche, gli organi di informazione, non solo locali, ad una vicenda che qui trova una momentanea - almeno così si legge, fino a quando non sarà disposto e vedremo come e vedremo quando - soluzione che però non mi pare consenta, se io ben ricordo, di risolvere il problema di coloro i quali intendono candidare ed evitare di presentare una dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico.

Per certi aspetti dunque si dice che le cose rimangono inalterate. Per altri aspetti, signor Presidente, io voglio qui richiamare l'incongruenza, la palese ingiustizia che continua a rimanere in Provincia di Bolzano, per le norme che regolamentano la vita dei cittadini e in alcuni particolari casi, quali ad esempio il poter concorrere per un pubblico impiego, sia questo statale o regionale o provinciale o comunale o delle Unità Sanitarie Locali e tante altre circostanze, per poter concorrere, badate che parlo di posto di lavoro, per poter concorrere all'assegnazione di un alloggio e in tutte quelle

altre occasioni in cui viene richiesta la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici conviventi in Provincia di Bolzano.

Ora, nella circostanza data noi possiamo riconoscere il fatto che, nel mentre verso questi cittadini è vincolante e perentorio il documento allegato al censimento del 1971, salvo alcune modifiche successive per coloro che al tempo non avevano la maggiore età o non risiedevano, oggi con questa norma è possibile che un cittadino della nostra terra possa o non aver fatto la dichiarazione di appartenenza linguistica, o avere fatto una dichiarazione diversa da quella che intende fare in occasione delle elezioni rispetto alla prima.

Ora, non so se di fronte a coloro i quali hanno sempre inteso questi meccanismi come essenziali e fondamentali per gli aspetti autonomistici, meccanismi anche che dovevano avere una loro coerenza, non so se la questione li può lasciare indifferenti.

Allora chiediamo, soprattutto nei confronti di coloro i quali hanno le maggiori responsabilità politico-amministrative della nostra Provincia e Regione, ma in primo luogo anche al Governo e alle forze politiche che lo compongono, se non ritengono più che maturo il tempo per intervenire, tramite un provvedimento, ad una sanatoria di situazioni che non possono essere ulteriormente sostenibili.

Signor Presidente ed egregi colleghi, è unilaterale che per coloro i quali intendono e voglio concorrere ad una elezione, è possibile fare una dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico, mentre venga impedito questo se intendono concorrere per il lavoro, per la casa o per altre circostanze?

Debbo subito dire che può esserci, in settori dell'opinione pubblica, una pessima impressione. Noi riteniamo che sia giusto avere

l'utilità, il pieno esercizio democratico della nostra società, che debbono essere conciliate le questioni essenziali e basilari del nostro assetto autonomistico, con i diritti soggettivi e civili.

Ma lascio a voi il giudizio sul fatto che viene impedito un lavoro, o la ricerca di un alloggio o altre cose ancora per una assurda inerzia al riguardo, ma che per una categoria speciale, o tale può apparire, di cittadini, per coloro i quali intendono concorrere alle elezioni esiste di fatto una deroga.

Egregi colleghi, riflettiamoci su questo per stringere i tempi e trovare una soluzione al complesso del problema e a coloro i quali si stracciavano le vesti su questo mostro sacro, guai a chi lo tocca, guai a chi lo mette in discussione, guai a chi osa scalfirlo minimamente, ecco la dimostrazione più evidente che se ne può in questo caso fare a meno.

Noi non vogliamo qui distribuire pagelle di meriti maggiori o minori o di demeriti; facciamo politica, ma rispettiamo anche l'opinione dei cittadini, facciamo anche delle considerazioni e cogliamo questa sperequazione, egregi colleghi, che per coloro i quali intendono concorrere alle elezioni esiste di fatto una deroga, per altri cittadini è impedito. E' una cosa evidentemente che lascia dell'amaro e, ripeto, l'opinione pubblica non comprenderebbe, qualora non si intervenga sul complesso dei problemi della situazione con provvedimenti analoghi tra di loro.

(Interruzione)

D'AMBROSIO (P.C.I.):... io non ho detto che cosa deroga; io dico che

alcuni colleghi possono tranquillamente candidare o ricandidare, alcuni cittadini possono candidare o ricandidare e possono aver scritto o non scritto, in occasione del censimento, e possono essere eletti consiglieri regionali.

Altri cittadini non possono neanche concorrere per il lavoro! Sono di serie B, menomati, non possono concorrere per l'alloggio, non possono fare tutto ciò perché la norma prevede la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico! Oso sottolineare che non è giusto nei confronti loro!

Questa sottolineatura, signor Presidente ed egregi colleghi, per spingere ad affrontare il problema ed a trovare una soluzione e per dire che è presente nell'opinione pubblica già oggi questo elemento di ingiustizia, lo si chiami come si vuole, ma è di chiara sperequazione.

E, ripeto, colgo in questa occasione la contraddizione tra coloro i quali ritenevano intoccabili, tabù, determinate norme e oggi invece dimostrano che erano toccabili allora, lo sono toccabili oggi, ma sono inerti ancora per toccarli nel senso più estensivo e ampio del termine.

Questo desideravo dire in occasione della discussione sull'art. 19, che, ripeto, non poteva e non doveva e non deve essere passato in modo inosservato, ma che deve spingere le forze politiche e in prima istanza i governi, perché sono i governi che emanano le norme di attuazione che vanno corrette per evitare che ci siano dei cittadini privati dei loro elementari e fondamentali diritti, primo fra tutti il lavoro e prima di tutto, io dico, anche tra di noi, per quanto possano fare le forze politiche, la coerenza nel dire che una stessa questione vale identicamente per tutti.

Ecco qual è il senso dell'intervento in questa circostanza, che

peraltro mi pare sia assai simile, coerente, conseguente con quello che abbiamo detto prima del censimento, durante il censimento del 1981 e subito dopo il censimento del 1981, anche quando era in vista una modifica delle leggi elettorali, che si riferivano, ad onor del vero, ai rinnovi dei consigli comunali, più che del Consiglio regionale.

In sostanza crediamo che non ci siano diversi pesi e diverse misure e conseguenze diverse a seconda della circostanza.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zum Art. 19 zu Wort? Niemand.

Chi desidera ancora la parola in merito all'art. 19? Nessuno.

Wir stimmen ab

Votiamo.

Art. 19 ist mit 11 Stimmenthaltungen und 3 Gegenstimmen genehmigt.

L'art. 19 è approvato con 11 astensioni e 3 voti contrari.

#### Art. 20

(Presentazione delle candidature)

Le liste dei candidati devono essere presentate per la circoscrizione elettorale di Trento alla Cancelleria del Tribunale di Trento e per la circoscrizione elettorale di Bolzano a quella del Tribunale di Bolzano, nelle ore di ufficio del periodo compreso fra il trentaquattresimo giorno e le ore dodici del trentunesimo giorno antecedente quello della votazione.

La Cancelleria del Tribunale circoscrizionale all'atto del ricevimento delle liste dei candidati rilascia ricevuta nella quale è indicato il numero progressivo di presentazione, ed è riprodotta la descrizione



ne del contrassegno che distingue la lista e sono elencati i documenti di corredo dando atto di quelli che, essendo richiesti dalla legge, non risultano presentati.

Su richiesta degli interessati la lista incompleta con i documenti annessi è restituita, prima della consegna della ricevuta, ai presentatori e, qualora ripresentata, assume il numero progressivo spettante nel momento della ripresentazione.

E' vietato integrare la documentazione incompleta di una lista o sostituire la medesima, dopo avvenuta la consegna della ricevuta da parte del Cancelliere ai presentatori.

Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 20? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 20? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 20 ist mit 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 20 è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

#### Art. 21

(Uffici centrali circoscrizionali - esame ed approvazione delle candidature)

Il Tribunale di Trento per il collegio della Provincia di Trento, e quello di Bolzano, per il collegio della Provincia di Bolzano, esercitano le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale con l'inter

vento di tre magistrati, di cui uno Presidente, assistito da due esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente del Tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Nel collegio provinciale di Bolzano la composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, compresi i due esperti, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale in carica alla data della convocazione dei comizi elettorali, oppure, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio, alla data di emanazione del decreto di scioglimento.

L'Ufficio predetto, entro il giorno successivo alla scadenza del termine prestabilito dall'articolo 20, primo comma:

- 1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano il numero minimo di candidati indicato nell'articolo 18; dichiara invalide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;
- 2) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni non depositati, identici o facilmente confondibili con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o raggruppamenti politici o riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Consiglio regionale, siano state presentate da persone munite di delega rilasciata dal dirigente o dai dirigenti provinciali del partito o raggruppamento, ricusando il contrassegno di quelle liste per le quali manca tale requisito; ricusa altresì i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli depositati presso la Presidenza della Giunta regionale o con quelli di altre liste presentate in precedenza oppure riproducenti immagini o soggetti religiosi;

- 3) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni depositati presso la Presidenza della Giunta regionale siano state presentate dalle persone designate all'atto del deposito del contrassegno, ricusando quelle liste per le quali ciò non è avvenuto;
- 4) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non è stata presentata la prescritta accettazione della candidatura, con la contestuale dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico relativamente ai candidati del collegio provinciale di Bolzano, nonchè i nomi nativi di coloro che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, non posseggono il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno quattro anni;
- 5) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata;
- 6) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione;
- 7) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti.

L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica immediatamente le decisioni ai presentatori delle liste ed in caso di ricusazione del contrassegno fissa al presentatore il termine di ventiquattro ore per la presentazione di altro contrassegno, sulla cui ammissione l'Ufficio centrale circoscrizionale decide definitivamente nella riunione da tenersi allo scadere del termine.

Trasmette immediatamente alla Giunta regionale l'originale delle liste definitive corredate dei relativi allegati, nonchè di un esemplare del verbale steso per dare atto degli adempimenti di cui sopra.

Hier ist ein Änderungsantrag, eingebracht von Regionalrats-  
abgeordneten Boato, Micheli, Betta, Tonelli:

C'è un emendamento, presentato dai conss. Boato, Micheli, Betta,  
Tonelli:

Die Worte "... wie sie im Landtag vertreten sind" sind durch die  
Worte: "... wie aus den Angaben der letzten allgemeinen Volkszählung  
hervorgeht" zu ersetzen.

Le parole: "quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale" e  
seguenti, vengono sostituite dalle parole: "quale risulta dai dati  
dell'ultimo censimento generale della popolazione".

Wer meldet sich zu Wort zum Änderungsantrag? Abg. Boato.

Chi desidera la parola in merito all'emendamento? Cons. Boato.

BOATO (NS-NL): Grazie, signor Presidente. Non è il solo emendamento che  
meriterebbe questo articolo, ben più grosso sarebbe il punto 4) della  
cancellazione delle liste dei nomi dei candidati per i quali non è stata  
presentata la accettazione della candidatura, ma ne abbiamo già discusso  
e voi non lo votereste.

Mentre spero che votiate questo perché mi sembra veramente ridicolo  
che stiamo ancora, a due anni dal censimento, a discutere su un  
elementare valore obiettivo e statistico del censimento. Lo si è  
mitizzato e utilizzato per altre cose indebite, come quella di far  
perdere i diritti civili, non solo i diritti politici, a un grosso  
settore di cittadini del Sudtirolo, non lo si utilizza per un  
riferimento elementare come quello della composizione di questa  
commissione, avendo tra l'altro un precedente che è quello della  
composizione degli organi della Camera di Commercio, in rapporto alla

legge sulle Camere di Commercio del 1982, in cui si è accettato l'ennesimo emendamento proposto dalla sinistra, in particolare da N.S.-N.L. che lo fa da tutta la legislatura, di fare riferimento ai dati del censimento e non alla composizione del Consiglio provinciale.

Lo Statuto fa riferimento soltanto per la Giunta regionale e per la Giunta provinciale di Bolzano alla composizione ed è coerente perché si tratta di un esecutivo e fa riferimento al legislativo, quindi è elementare, ma da questo ad indurre che si ignorano i dati del censimento e ci si riferisce soltanto e sempre alla composizione politica del Consiglio, credo che ci sia un grosso salto in mezzo e c'è in mezzo anche la speculazione politica della Südtiroler Volkspartei e della D.C., dei due più grossi partiti, che fanno di questo utilizzo della composizione etnica del Consiglio uno strumento - non lo fanno tutti soggettivamente, ma lo fanno come partito certamente - di richiamo a voti etnici, chiamiamoli così, cioè votate per gli italiani, votate per i tedeschi", intendendo che la S.V.P. rappresenta i tedeschi, è fuori discussione, gli altri non sono degni di questo appellativo, e che la D.C. rappresenta gli italiani. Questa è stata anche, la ricordo, la campagna elettorale non solo di Peterlini e di tanti altri della S.V.P., ma anche di Ferretti e di qualcun altro della D.C.

Ma dimentichiamo, se volete dimenticarlo, questa polemica, che si riaprirà purtroppo in campagna elettorale regionale, e torniamo nei limiti ristrettissimi della composizione di questo organismo, che è l'ufficio centrale circoscrizionale - non cambierebbe nulla in termini numerici è solo un fatto di principio, dato i ristretti numeri della composizione di questo organismo - ma il riferimento deve essere ai dati del censimento, ai rapporti numerici tra la consistenza dei gruppi

etnici data dal censimento, indipendentemente che questo porti svantaggio o vantaggio a chiunque, sono i dati del censimento quelli quantitativi, non quelli soggettivi, e non invece i dati della composizione del Consiglio provinciale di Bolzano.

C'è un promemoria cortese dell'assessore a Beccara, che ricorda quali sono i precedenti di questa espressione legislativa che è tenuta qui dentro, cioè nel collegio provinciale di Bolzano la composizione dell'ufficio centrale circoscrizionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, invece che riferita al censimento, riferita al Consiglio provinciale di Bolzano e sono i dati dell'art. 36 e 50 dello Statuto che riguardano solo ed esclusivamente le due Giunte, quella regionale e quella provinciale di Bolzano.

Lo Statuto non dice null'altro perché l'art. 61 fa riferimento: "Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi", siamo con uno di questi organi, ma non dice come, cioè non dice in riferimento al Consiglio provinciale, non dice niente e quindi si può dedurre che si usa il censimento, come insegnerebbe la statistica.

Comunque non c'è una prescrizione né in un senso né in un altro. Tutti gli altri riferimenti sono di leggi che risalgono al '56 e al '58, non le cito per evitare una noia, ma si tratta addirittura di leggi inserite nell'ordinamento del primo Statuto, non del pacchetto e dello Statuto del '71 e '76.

L'unico riferimento di questo promemoria, di cui ringrazio l'assessore che ha risparmiato di farlo a noi, l'unico riferimento recente in fase del secondo Statuto, è l'art. 18 della legge regionale 9

agosto 1982 che riguarda l'ordinamento delle Camere di Commercio, in cui è stato accettato finalmente - noi speravamo una tantum, intendo tutta la sinistra, almeno tutti quelli che hanno firmato questo emendamento - finalmente si è deciso che il riferimento è quello neutrale, per quanto possa essere neutrale un censimento, sappiamo che non lo è neanche del tutto, ma comunque statisticamente neutrale.

La composizione degli organi della Camera di Commercio, nonché degli organi di aziende, gestioni ecc. ecc., deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. Questa è la formulazione che dovrebbe fare testo, non perché è la Camera di Commercio, ma perché siamo nel 1983 e nel 1981 c'è stato un censimento riconosciuto, contestato per altri aspetti, ma riconosciuto nei termini formali e che quindi deve fare da riferimento a preferenza della composizione del Consiglio provinciale.

**PRESIDENTE:** Wer meldet sich noch zu Wort zu diesem Änderungsantrag?  
Niemand.

Chi desidera ancora la parola in merito a quest'emendamento.  
Nessuno.

Wir stimmen über den Änderungsantrag ab.

Votiamo l'emendamento.

Der Änderungsantrag ist mehrheitlich abgelehnt.

L'emendamento è respinto a maggioranza.

Wer meldet sich zu Wort zum Art. 21? Abg. Costalbano.

Chi desidera la parola in merito all'art. 21? Cons. Costalbano.

COSTALBANO (NS-NL): Io volevo notare al punto 2) una contraddizione con un emendamento che è stato presentato all'art. 16, se non erro.

Al punto 2) si dice: "2) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o raggruppamenti politici o riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Consiglio regionale, siano state presentate da persone munite da delega rilasciata dal dirigente o dai dirigenti provinciali del partito o raggruppamento, ricusando..." ecc. ecc. Ora mi sembra che o manca un aggiornamento o non capisco perché viene lasciata questa formulazione, che è in contrasto o perlomeno è diversa da quanto era stato fatto con il precedente emendamento.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort zum Art. 21? Niemand.

Chi desidera ancora la parola in merito all'art. 21? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 21 ist mit 9 Gegenstimmen und 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 21 è approvato con 9 voti contrari e 2 astensioni.

#### Art. 22

(Pubblicazione manifesto delle candidature - stampa schede)

Il Presidente della Giunta regionale provvede per la preparazione del manifesto che dovrà contenere i contrassegni di lista, il numero progressivo assegnato a ciascuna lista ed il cognome, nome, luogo e data



di nascita, nonchè il numero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna lista.

Il manifesto di cui al comma precedente deve contenere - per il collegio elettorale di Bolzano - anche l'indicazione del gruppo linguistico di appartenenza dei candidati.

Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, è trasmesso dalla Giunta regionale ai Sindaci dei Comuni del collegio, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore a quello di votazione.

Il Presidente della Giunta regionale provvede, inoltre, per la stampa delle schede sulle quali i contrassegni di lista sono riprodotti con progressione numerica orizzontale, in base al numero assegnato dall'Ufficio centrale circoscrizionale alle singole liste.

Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 22? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 22? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Artikel 22 ist mit 1 Stimmenthaltung genehmigt.

L'articolo 22 è approvato a maggioranza, con una astensione.

Art. 23

(Rappresentanti di lista - designazione facoltativa)

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio, dal cancelliere di un ufficio giudiziario, dal segretario comunale o dal giudice conciliatore, i delegati di cui all'articolo 18 o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare all'Ufficio di ciascuna sezione e al Tribunale circoscrizionale, due rappresentanti delle liste: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al Sindaco del Comune che ne dovrà curare la trasmissione ai Presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli Presidenti delle sezioni la mattina stessa delle elezioni, purchè prima dell'inizio della votazione.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso il Tribunale circoscrizionale è presentato entro le ore dodici del giorno in cui avviene la elezione, alla cancelleria del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso, o in prosimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali e può fare inserire succintamente a verbale le eventuali dichiarazioni.

Il Presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 23? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 23? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Artikel 23 ist mit 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'articolo 23 è approvato a maggioranza, con 5 astensioni.

Art. 24

(Certificati elettorali)

Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per la votazione, il Sindaco deve avere provveduto per la consegna a domicilio di ciascun elettore del certificato di iscrizione nelle liste elettorali.

Il certificato indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'orario della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del messo notificatore in segno di ricevuta ed un secondo tagliando da staccarsi a cura del Presidente dell'Ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto. Nella provincia di Bolzano i certificati di iscrizione devono essere stampati in lingua italiana e tedesca e compilati nella lingua presunta del destinatario.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio. Quando la persona cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori Comune i certificati vengono consegnati agli interessati tramite l'Ufficio comunale di residenza quante volte questa sia conosciuta.

Per i militari delle Forze Armate e gli appartenenti ai Corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato nonchè gli appartenenti alla polizia di Stato, i quali prestino servizio nel territorio della Regione, ma fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i Comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente

la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

Gli elettori all'estero sono resi edotti della indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli interessati tramite l'Ufficio elettorale regionale.

Gli elettori nei tre giorni precedenti quello di votazione e nel giorno stesso, possono personalmente ritirare presso l'Ufficio comunale i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti. Durante lo stesso periodo l'elettore ha diritto presentandosi personalmente, di ottenere dal Sindaco un certificato "duplicato" qualora abbia perduto il certificato originale, o questo sia divenuto inservibile. A tale fine l'Ufficio comunale resta aperto nei tre giorni antecedenti, e nel giorno stesso della votazione, almeno dalle ore nove alle ore diciassette.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti in conformità alle norme del presente articolo, il Presidente della Commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, può nominare un Commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati.

Wer meldet sich zu Wort zum Art. 24? Abgeordneter D'Ambrosio.

Chi chiede la parola in merito all'art. 24? Cons. D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Signor Presidente, una cosa data dalla esperienza.

Nel penultimo comma dell'art. 24 si dice "Gli elettori nei tre giorni precedenti quello della votazione nel giorno stesso" ecc. ecc. e si dice che l'elettore qualora si accorga oltretutto di avere smarrito o reso inservibile il certificato elettorale può recarsi, ecc.

Sotto si dice "A tal fine l'ufficio comunale resta aperto nei tre giorni antecedenti e nel giorno stesso della votazione, almeno dalle ore nove alle ore diciassette".

Si può intendere che il giorno delle elezioni alle ore 17 l'ufficio chiuda; se nelle ore successive uno si accorge di avere smarrito il documento non potrebbe in teoria farne un duplicato.

Allora io suggerirei questa piccola modifica: che il giorno delle elezioni, almeno l'ufficio elettorale resta aperto fino all'ora di chiusura dei seggi. Mi pare sia una cosa ovvia. Cioè corriamo il rischio di avere alle 18 uno che scopre, perché viene da fuori, di aver dimenticato il portafoglio con il certificato elettorale, va all'ufficio comunale, il quale potrebbe già aver chiuso alle ore 17.

Allora io suggerirei che ci fosse questa specificazione: per il giorno delle elezioni l'ufficio rimane aperto fino al momento in cui sono aperti i seggi elettorali. Per gli altri giorni è chiaro perché bastano le 7-8 ore, ma il giorno delle votazioni mi pare sia giusto che vi fosse la maggiore possibilità di rilasciare un certificato elettorale in caso di inservibilità o di smarrimento da parte dell'elettore.

Preparo l'emendamento? Abbiate pazienza 10 secondi!

PRESIDENTE: Ich bitte den Abg. D'Ambrosio, seinen Änderungsantrag einzubringen.

Prego il cons. D'Ambrosio di presentare il suo emendamento.

Wenn die Abgeordneten einverstanden sind, dann gehe ich inzwischen zum nächsten Artikel.

Se i consiglieri sono d'accordo, passerei nel frattempo ai prossimi articoli.

#### Art. 25

(Liste elettorali, di sezione)

La Commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione non oltre il decimo giorno anteriore a quello di votazione.

Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 25 ? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 25 ? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 25 ist mit 5 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 25 è approvato a maggioranza con 5 astensioni.

#### Art. 26

(Accertamento dell'esistenza e del buon stato dei materiali di arredamento seggi)

Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buon stato delle ur-

ne, dei tavoli, dei tramezzi, delle cabine e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente il Presidente della Giunta provinciale, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di Commissario.

Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 26? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 26? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 26 ist mit 4 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 26 è approvato a maggioranza con 4 astensioni

#### Art. 27

(Consegna locali e materiali per l'Ufficio elettorale)

Il Sindaco provvede affinché, dalle ore sedici in poi del giorno precedente quello di votazione, il Presidente dell'Ufficio elettorale assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale mandamentale;
- 3) un estratto delle liste di cui al numero precedente, da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;

- 4) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse alla sala della votazione;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'articolo 31;
- 6) gli atti di designazione dei rappresentanti di lista ricevuti a norma dell'articolo 23;
- 7) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Giunta regionale, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 8) le urne occorrenti per la votazione;
- 9) sei matite copiative per l'espressione del voto;
- 10) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;
- 11) una copia del testo della legge ed una copia delle istruzioni per gli uffici di sezione;
- 12) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrente per il funzionamento della sezione.

Dopo le precedenti operazioni, il Presidente si accerta della esistenza e del buon stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Eventuali deficienze emerse dagli accertamenti dei materiali, di cui ai precedenti commi, sono tempestivamente segnalate al Sindaco affinché questi provveda a colmarle immediatamente e comunque prima delle ore sei del giorno di votazione.

Di quanto emerso e dei provvedimenti adottati il Presidente fa dare atto nel verbale di cui all'articolo 67 e provvede nel contempo a racchiudere nell'urna posta alla sua sinistra il pacco delle schede di votazione nonchè il plico, ancora sigillato contenente il bollo della sezione, dopo di che rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente assegnando la custodia delle urne e dei documenti alla Forza Pubblica.



Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 27? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 27? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 27 ist mit 8 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 27 è approvato a maggioranza con 8 astensioni.

#### Art. 28

(Schede di votazione - caratteristiche)

Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono fornite a cura della Giunta regionale con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B) e C) allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'articolo 21, numero 6, con il metodo della progressione numerica orizzontale.

Le schede devono pervenire all'Ufficio elettorale debitamente piegate. Per la provincia di Bolzano le schede elettorali devono essere redatte in lingua italiana e tedesca.

Nella parte centrale sono tracciate le linee orizzontali sufficienti a contenere i voti di preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 28? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 28? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 28 ist mit 6 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 28 è approvato a maggioranza con 6 astensioni.

Art. 29

(Bolli di sezione - urne di votazione)

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva per Provincia, conforme al modello descritto nella tabella A), allegata alla presente legge, sono forniti dalla Giunta regionale. Per la provincia di Bolzano, i bolli di sezione devono essere bilingui.

Le urne, fornite dalla Giunta regionale stessa, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle E) ed F) allegate alla legge valevole per l'elezione della Camera dei Deputati.

In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.

La Giunta regionale, previ accordi con il Ministero dell'Interno, può però adottare le urne in uso per le elezioni della Camera dei Deputati.

Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 29? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 29? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 29 ist mit 6 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 29 è approvato a maggioranza con 6 astensioni.

Art. 30

(Composizione Ufficio elettorale - albo Presidenti di seggio - nomina)

In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un Presidente e di cinque scrutatori. Uno degli scrutatori, scelto dal Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente. Un altro scrutatore, nominato a sensi dell'articolo 31, svolge le funzioni di segretario.

Il Servizio elettorale della Regione tiene aggiornato l'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale. A tale fine i Sindaci dei Comuni, sentita la Commissione elettorale comunale, comunicano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, i nominativi di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ed aventi diritto al voto in occasione di elezioni regionali, dei quali si propone l'iscrizione all'albo, specificando per ciascuno il cognome, nome, la data di nascita, la residenza, il titolo di studio, la professione, arte o mestiere e precisando se esso tenga buona condotta, se abbia manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di Presidente di seggio elettorale. Le persone indicate devono preferibilmente essere in possesso almeno del diploma o della licenza di scuola media superiore e non essere compresi in una delle categorie indicate alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 32. Entro il medesimo termine devono essere comunicati i nominativi di coloro dei quali si propone la cancellazione dall'albo, con specificazione delle ragioni della proposta.

Per la nomina a Presidente di seggio elettorale in provincia di Bolzano è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio.

L'accertamento della conoscenza della lingua non materna è fatto a mezzo di colloquio svolto dall'interessato con un docente della scuola media, designato dalla Giunta regionale, appartenente al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando. Nei confronti dei magistrati, avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, tale accertamento è fatto a mezzo di colloquio, al quale l'interessato è sottoposto

da una Commissione, nominata dal Presidente della Corte d'Appello e presieduta dallo stesso o da un magistrato da lui designato e composta da due docenti di scuola media, appartenenti a gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando.

Detto accertamento non ha luogo per coloro, nei confronti dei quali l'accertamento medesimo risulta disciplinato da norme giuridiche approvate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia di Bolzano o dagli enti pubblici locali della provincia medesima.

Entro il quarantesimo giorno anteriore a quello della votazione l'elenco degli iscritti all'albo, aggiornato e completo per tutti i Comuni della Regione, è trasmesso dall'Assessorato regionale alla Cancelleria della Corte d'Appello di Trento.

Il Presidente della Corte d'Appello nomina il Presidente di seggio elettorale scegliendolo fra le persone iscritte all'albo di cui al presente articolo e fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'avvocatura dello Stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa. La scelta nell'albo è fatta preferibilmente fra i funzionari e impiegati civili dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni. L'enumerazione di queste categorie non implica ordine di precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel Comune.

Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i Comuni di residenza ai quali è pure inviato l'elenco degli elettori interessati perchè vengano esclusi dalla nomina a scrutatore.

In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato, scelto tra gli elettori del Comune.

Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 30? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 30? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 30 ist mit 5 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 30 è approvato a maggioranza con 5 astensioni.

Nun stimmen wir über den Änderungsantrag D'Ambrosio ab zum Art. 24 siebter Absatz, der folgendes besagt:

Pongo in votazione il seguente emendamento, a firma D'Ambrosio, al settimo capoverso dell'art. 24:

"A tal fine l'Ufficio comunale resta aperto nei tre giorni antecedenti almeno dalle ore nove alle ore diciassette e nel giorno della votazione dalle ore nove alle ore ventidue".

Der Änderungsantrag ist einstimmig genehmigt.

L'emendamento è approvato ad unanimità.

Wir stimmen über den Art. 24 ab.

Votiamo l'art. 24.

Art. 24 ist mit 3 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 24 è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

#### Art. 31

(Nomina degli scrutatori - designazione del segretario del seggio)

Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, la Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, preannunciata due

giorni prima con avviso affisso all'albo comunale, procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori di ambo i sessi del Comune, che siano idonei alle funzioni di scrutatori.

Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti, è proclamato l'anziano di età.

La Commissione, effettuata la nomina degli scrutatori, sceglie fra questi a maggioranza assoluta di voti, il segretario del seggio. Il segretario deve essere scelto, possibilmente, tra gli scrutatori che siano in possesso del titolo di scuola media inferiore.

Delle operazioni compiute viene dato atto in apposito processo verbale.

Se il Comune sia retto da un Commissario, questi procede, sentiti i rappresentanti di lista, se già designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.

Ai nominati il Sindaco od il Commissario notifica non oltre il sesto giorno precedente le elezioni l'avvenuta nomina, per mezzo del messo comunale.

Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 31? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 31? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 31 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 31 è approvato ad unanimità.

Art. 32

(Cause escludenti dalle cariche di Presidente, di scrutatore e di segretario del seggio elettorale)

Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali, nei Comuni aventi più di tre sezioni elettorali, e nei Comuni aventi il servizio di segreteria consorziale;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 32? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 32? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 32 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 32 è approvato ad unanimità.

Art. 33

(Trattamento economico dei componenti l'Ufficio elettorale)

Al Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal Comune, nel quale l'Ufficio ha sede, un compenso fisso di lire 100

mila al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di dirigente superiore dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari pubblici con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Agli scrutatori ed al segretario è corrisposto dallo stesso Comune un compenso fisso di lire 70.000.= al lordo delle ritenute di legge. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio elettorale di sezione non abbia potuto ultimare le operazioni di scrutinio, al componente del seggio, incaricato a recapitare insieme al Presidente i tre plichi alla Cancelleria del Tribunale, spetta inoltre, se dovuto, il trattamento di missione corrispondente a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di direttore di sezione dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Al funzionario pubblico con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Al Presidente ed ai componenti del seggio speciale spetta un compenso fisso, rispettivamente, di lire 50.000.= e lire 35.000.= al lordo delle ritenute di legge.

Il trattamento di missione non è dovuto, oltre che nei casi di cui all'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del Comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

Le spese per il compenso fisso ed il trattamento di missione corrisposti dal Comune sono rimborsate dalla Regione.

Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 33? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 33? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 33 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 33 è approvato ad unanimità.



Art. 34

(Obbligatorietà delle cariche di Presidente, scrutatore, segretario dell'Ufficio elettorale)

L'Ufficio di Presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume le funzioni di Vice Presidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 34? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 34? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 34 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 34 è approvato ad unanimità.

Art. 35

(Sala della votazione - caratteristiche ed arredamento)

La sala della votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.

La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta di ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappre-  
sentanti di lista possano girarvi attorno, allorchè sia stata chiusa la  
votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visi-  
bili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla vota-  
zione, o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro,  
addossati a una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e  
dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicura-  
ta la assoluta segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavo-  
li, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, de-  
vono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal  
di fuori.

Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 35? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 35? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 35 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 35 è approvato ad unanimità.

Art. 36

**(Ufficio elettorale - operazioni preliminari)**

**Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il Presi-**  
**dente costituisce l'Ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori ed invi-**

tando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non sono presenti o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati.

Vengono quindi eseguite, nell'ordine, le seguenti operazioni:

a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione e del pacco contenente le schede per la votazione;

b) vengono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla Commissione mandamentale;

c) vengono riposte nell'urna, sita a sinistra del Presidente le schede così autenticate;

d) viene sigillata l'urna vuota sita a destra del Presidente, lasciando aperto soltanto il foro per l'introduzione delle schede votate.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, che devono essere eseguite nel più breve tempo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il Presidente dell'Ufficio dichiara quindi aperta la votazione.

Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 36? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 36? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 36 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 36 è approvato ad unanimità.

#### Art. 37

#### (Propaganda elettorale)

Per quanto concerne la disciplina della propaganda elettorale si applicano le norme in vigore per le elezioni politiche.

Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 37? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 37? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 37 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 37 è approvato ad unanimità.

Art. 38

**(Accesso alla sala della votazione)**

**Possono entrare nella sala della votazione soltanto gli elettori che presentano il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.**

**E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.**

Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 38? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 38? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 38 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 38 è approvato ad unanimità.

Art. 39

**(Ordine pubblico - competenze del Presidente di seggio)**

**Il Presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.**

La Forza non può, senza la richiesta del Presidente, entrare nella sala della votazione.

Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del Presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala della votazione e farsi assistere dalla Forza. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al Presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il Presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della votazione, anche prima che incomincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del Presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, od impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il Presidente, uditi gli scrutatori può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 39? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 39? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 39 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 39 è approvato ad unanimità.

Art. 40

(Elettori che possono votare nella sezione)

Ha diritto di votare nella sezione:

- a) chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;
- b) chi si presenta munito di sentenza di Corte d'Appello, che lo dichiara elettore del Comune;
- c) il Presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio ed i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, purchè iscritti nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione;
- d) i candidati.

Gli elettori di cui alle lettere a), c), d), devono in ogni caso produrre il certificato elettorale e quelli di cui alle lettere b), c), d), sono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 40? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 40? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 40 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 40 è approvato ad unanimità.

Art. 41

(Militari appartenenti a corpi militarmente organizzati ed alla polizia di Stato)

I militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, nonché gli appartenenti alla polizia di Stato sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio quando siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune appartenente alla circoscrizione elettorale nella quale si trova l'aveute diritto al voto.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

E' vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.

La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del Presidente.

Wer Meldet sich zu Wort zum Artikel 41? Abgeordneter D'Ambrosio.

Chi chiede la parola sull'art. 41? Cons. D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Una cosa forse non molto importante e banale, però se mi permette, signor Presidente, c'è una cosa che non comprendo. Si evita ai militari di recarsi "inquadrati". Non capisco cosa vuol dire "è vietato di recarsi inquadrati", capisco il disarmati, per carità! Ma "inquadrati" proprio non ha senso, che significa? Che vanno in plotone marciando?

Ripeto, è una questione tutt'altro che essenziale, però confesso che non capisco il significato di recarsi "inquadrati". Dato che presumo non vadano schierati, né con carri armati, né con autoblindi, né marciando, per piacere cancelliamo e mettiamo: "è vietato ai militari di recarsi armati nelle sezioni elettorali". Il resto proprio no.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch jemand zu Wort? Niemand.

Desidera ancora qualcuno la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 41 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 41 è approvato ad unanimità.

Art. 42

(Degenti in ospedali e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale)

I degenti in ospedali e case di cura ed i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purchè siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della stessa circoscrizione elettorale dove è sito l'ospedale, la casa di cura o l'istituto di detenzione, e siano in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale attivo in tale circoscrizione elettorale.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce la attestazione del direttore sanitario del luogo di cura o del direttore dell'istituto di detenzione, comprovante il ricovero o la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura rispettivamente del direttore dell'istituto di detenzione.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per degenti e detenuti e per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel giorno precedente le elezioni, al Presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Gli elettori di cui al presente articolo non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma che, a cura del Presidente del seggio o del seggio speciale, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.



Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 42? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 42? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 42 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 42 è approvato ad unanimità.

#### Art. 43

(Sezioni elettorali in ospedali e case di cura con almeno 200 letti)

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del Presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annua delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

Per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, si applicano le disposizioni di cui all'articolo seguente.

Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 43? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 43? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 43 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 43 è approvato ad unanimità.

Art. 44

(Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto e in luoghi di detenzione e di custodia preventiva)

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi residenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un Presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno della votazione contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il Presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in un plico, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Alla sostituzione del Presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del Presidente e dei componenti dei seggi normali.

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500, la Commissione elettorale mandamentale, su proposta del Sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 44? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 44? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 44 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 44 è approvato ad unanimità.

Art. 45

**(Esercizio del diritto di voto in ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto)**

Per gli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il Presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

Nelle ore fissate, il Presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota, all'atto della votazione, dal Presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal Presidente in un plico e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna destinata a ricevere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 45? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 45? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 45 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 45 è approvato ad unanimità.

Art. 46

(Espressione del voto - formalità)

Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.

Se l'espressione del voto non è fatta nella cabina, il Presidente dell'Ufficio rifiuta la scheda presentatagli e, se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto e ne fa prendere nota nel verbale.

Gli elettori non possono farsi rappresentare, nè inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento, di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia iscritto nel Comune, o, in mancanza, di un altro elettore del Comune, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito, viene allegato al verbale, ed è valido soltanto se rilasciato dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto. Esso è rilasciato in carta libera, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche. In sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto, i ciechi possono esibire la tessera di iscrizione all'Unione Italiana Ciechi.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito, e del suo nome e cognome è preso atto nel verbale.

Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 46? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 46? Nessuno.

Wir stimmen ab. Votiamo.

Art. 46 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 46 è approvato ad unanimità.

Art. 47

(Identificazione degli elettori)

Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, uno dei membri dell'Ufficio attesta l'identità dell'elettore apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista autenticata dalla Commissione mandamentale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che attesti la sua identità. Il Presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalle leggi. L'elettore che attesta la identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In casi di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il Presidente a norma dell'articolo 51.

Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 47? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 47? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 47 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 47 è approvato ad unanimità.

Art. 48

(Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione)

L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il Presidente stacca il tagliando di cui all'articolo 24 e, dopo aver ricevuto dal Presidente la scheda estratta dalla prima urna ed una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia la presenta già piegata al Presidente, il quale la depone nell'urna, destinata a raccogliere le schede votate.

Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il Presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata" aggiungendo la sua firma.

Nell'apposita colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.

Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa attestazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna accanto al nome di ciascun votante.

Le schede non conformi a quelle prescritte dall'articolo 28 o mancanti del bollo, non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal Presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale.

Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 48? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 48? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 48 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 48 è approvato ad unanimità.

#### Art. 49

#### (Voto di lista - voti di preferenza)

Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di quattro.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda, il cognome e se necessario il nome ed il cognome, dei candidati preferiti, compresi nella lista votata.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scrivere uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

Wer meldet sich zu Wort zum Artikel 49? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 49? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 49 ist mit 1 Stimmenthaltung genehmigt.

L'art. 49 è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 50

### (Chiusura della votazione)

La votazione deve proseguire fino alle ore ventidue. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Zum Art. 50 liegt ein Änderungsantrag von den Abgeordneten D'Ambrosio, Ziosi und Barbiero vor:

Emendamento, a firma D'Ambrosio, Ziosi e Barbiero:

Sostituire le parole "ventidue" con "venti".

Das Wort hat Abg. D'Ambrosio.

La parola al cons. D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Signor Presidente, egregi colleghi, io presumo che oltre ad elettori, qualcuno di noi abbia a volte avuto occasione di fare l'attività più direttamente riferita ai seggi.

Sappiamo, ad esempio, che il Parlamento ha già impegnato i governi per la prossima legislatura a correggere normative nazionali e riportarle in un'unica giornata, fatto assai civile e direi ancora unico in Europa a resistere. Sappiamo anche che dodici ore abbondanti di elezioni sono più che sufficienti per consentire l'espressione di un voto. Inoltre, trattandosi di voti di elezioni provinciali, rispettivamente regionali, non sussistono alcune circostanze che altri potrebbero richiamare in caso di elezioni politiche di chi fa lunghi viaggi, di chi fa particolari servizi ecc., essendo l'area geografica assai contenuta.

Inoltre i colleghi sapranno, perché siamo collocati in un'area geografica che ci consente questo, che quando si vota in Germania e in Austria alle 18 si chiudono i seggi e alle 19 già ci sono i risultati; e che è molto lungo per chi fa il Presidente di seggio, lo scrutatore o il segretario essere appiccicati in queste aule per parecchie ore, sovente per 14 se non di più ore consecutive. Io credo che dunque il contenimento a circa tredici ore, perché di tanto si tratta, delle operazioni elettorali, debba ritenersi un tempo egualmente sufficiente per consentire l'espressione del diritto di voto.

Credo in questo senso di andare semplicemente nel senso di quello che vige in molti paesi europei, anche perché il numero degli iscritti alle sezioni elettorali è un numero tale che può essere sufficientemente diluito nell'arco di tempo di apertura, qualora passasse l'emendamento, che va appunto fino alle ore 20.

Sicché io mi rimetto al buon senso dei nostri colleghi per fare in modo che l'apertura del seggio sia un po' più contenuta. Va da sé,



signor Presidente ed egregi colleghi, che se questo emendamento fosse accolto, occorrerebbe una modifica tecnica in questo senso per quell' emendamento che abbiamo appena votato, che non parla più delle ore 22, ma 20 o comunque se si vuole preferire di evitare questo basta mettere per la durata delle aperture dei seggi, il ché è una cosa automatica. Sicché io chiedo vivamente ai colleghi di corrispondere a questa sollecitazione, che, ripeto, non condiziona nulla verso l'elettorato, ma favorisce non poco gli addetti alle operazioni elettorali.

PRESIDENTE: Abg. Avancini.

Cons. Avancini.

AVANCINI (P.L.I.): Io voterò contro questo emendamento perché ritengo che chiudere i seggi alle ore 20 sia troppo presto.

Se consideriamo che le elezioni si tengono sempre in novembre allora potrebbe anche andare bene, ma potrebbe darsi che le elezioni si tengano anche in un periodo dell'ora legale e allora io penso subito ai nostri contadini che alle 8 sono ancora nella stalla, hanno ancora da finire i lavori in campagna, e quindi ritengo sia uno sbaglio ridurre alle ore 20. Qualche altro che alla domenica fa una scampagnata e va fuori in montagna ecc. può darsi che rientri ad un'ora abbastanza tarda.

Allora io credo che l'attuale legislazione sia giusta, che vada bene così. Ho visto che anche in Inghilterra si vota fino alle 22 e perciò io ritengo non sia giusto modificare l'attuale legislazione, credo sia più corretto e più utile per l'elettore arrivare fino alle ore 22.

Quindi voterò contro questo emendamento.

PRESIDENTE: Abg. Costalbano.

Cons. Costalbano.

COSTALBANO (NS-NL): Signor Presidente, signori consiglieri, io credo che il costume elettorale, ormai consolidato da molti anni di esercizio, possa essere mutato, credo anzi che abbia le esigenze di essere mutato.

Io credo che le elezioni potrebbero essere una cosa ormai meno drammatica, meno traumatica, meno complessa di quanto non lo sia oggi. Vediamo anche in questa campagna elettorale, venuta quasi quasi all'improvviso e che ha forzato molto i tempi, che le cose possono andare avanti lo stesso. Quindi penso che veramente a livello nazionale bisognerebbe ripensare un po' a quello che è l'assetto legislativo che dispone della campagna elettorale delle elezioni.

Io credo che sia un passo necessario quello di ridurre a una giornata le elezioni di qualunque tipo. Questo credo che veramente sarebbe un modo di dare maggiore credibilità all'elettorato, il quale ha dimostrato e, particolarmente in Italia, dimostra una sensibilità che non trova riscontro in altri paesi del mondo, da quello che risulta proprio sulla frequenza. Secondo il mio punto di vista, il problema di contenere le elezioni entro una giornata sarebbe assolutamente possibile e auspicabile, però a questo punto mi chiedo se un'ulteriore riduzione dalle ore 22 alle 20 sia comprensibile.

Su questo io non posso concordare. Credo sia giusto prevedere magari fino alle venti se il giorno dopo si può andare ancora a votare, ma nella previsione proprio che si possa andare a una giornata credo non sia una cosa, a mio avviso, accettabile. Per cui sull'emendamento io mi astengo con queste motivazioni.

PRESIDENTE: Abg. Peterlini.

Cons. Peterlini.

PETERLINI (S.V.P.): Sicherlich ist das keine politische Frage, sondern eine Frage, die nach Opportunität und nach dem Gesichtspunkt der höchsten Wahlbeteiligung beantwortet werden muß. Es ist richtig, Kollege D'Ambrosio, daß es sehr mühselig ist für die Stimmzähler und für die Präsidenten der Sektionen, so lange auszuharren und dann noch zu zählen; es ist auch richtig, daß es angenehm wäre, wenn man bereits am frühen Abend über die Massenmedien die Wahlergebnisse erfahren könnte. Soweit gehen wir mit Ihnen einher. Allerdings scheint es mir notwendig zu sein, im Mittelpunkt der Überlegungen, die ...

#### Unterbrechung

PETERLINI (S.V.P.): Ja, aber als Überlegung habe ich da verstanden, daß die Stimmzähler überlastet würden und sehr lange arbeiten müßten und daß es eine Vorverlegung brauchen würde. Ja. Da gehen wir mit Ihnen einher. Nur scheint mir, daß wir schließlich die Entscheidung aus der Sicht der höchsten Wahlbeteiligung treffen müssen. Nun ist einmal zu bedenken, daß, wie vom Kollegen Avancini bereits gesagt, Wähler möglicherweise auswärts sich aufhalten - es sind ja meistens an Sonntagen Wahlen und an Sonntagen machen die Leute auch Ausflüge und können auch von einem Ausflug etwas nach 20 Uhr eintreffen, so daß uns diese Wähler verloren gingen. Zum zweiten scheint

mir auch der Vergleich mit dem Parlament recht angebracht; für die Parlamentswahlen sind zwei Tage vorgesehen und es ist ja schon eine Beschränkung, daß man bei den Regional- und Landtagswahlen nur einen Tag wählen kann. Auch schon eine Beschränkung! Aber vor allem scheint es mir gefährlich zu sein, eine Praxis, die sich jetzt über Jahre herauf eingebürgert hat, plötzlich abzuändern, weil wir wissen, wie mühselig sich die gesamte Wählerschaft darauf einstellt und sicherlich noch Jahre lang Leute glauben würden, man könnte bis 22 Uhr wählen und nicht nur bis 20 Uhr und damit die Wahl versäumen würden.

Aber das Entscheidende, der Vergleich mit dem Ausland hinkt an folgendem: Es ist richtig, in Österreich und in Deutschland werden die Wahllokale wesentlich früher geschlossen, aber - nicht zu vergessen - dort gibt es die Briefwahl. Wenn man also auswärts ist und das rechtzeitig plant, kann man vorher mittels Briefwahl seiner Wahlpflicht nachkommen, eine Sache, die in Italien leider Gottes immer noch nicht möglich ist, obwohl der Regionalrat Trentino-Südtirol einen Begehrensantrag in diesem Sinn nach Rom geschickt hat.

Aus diesen Überlegungen heraus - es gibt Vor- und Nachteile, das gebe ich zu, Kollege D'Ambrosio - scheinen mir allerdings doch die Vorteile für einen längeren Öffnungstermin der Wahllokale zu überwiegen und wir würden also vorschlagen, bei dieser bestehenden Formulierung zu bleiben.

(Questa non è certamente una domanda politica, ma una domanda, alla quale deve essere risposto secondo opportunità e secondo il punto di vista della massima partecipazione elettorale. E' giusto, collega D'Ambrosio, che è un grande lavoro per gli scrutatori ed i presidenti delle sezioni attendere così tanto tempo per poi iniziare lo spoglio. E' giusto e sarebbe anche soddisfacente venire a sapere già la sera attraverso i canali di informazione i risultati delle elezioni. Siamo concordi con Lei. Mi sembra però necessario di porre al centro delle considerazioni ...

Interruzione

PETERLINI (S.V.P.): Ho compreso come considerazione, che gli scrutatori sarebbero oberati di lavoro e dovrebbero lavorare a lungo e che sarebbe necessaria una anticipazione. Siamo d'accordo con Lei. Mi sembra però che la decisione debba essere infine presa dal punto di vista della massima partecipazione elettorale. Si deve tenere conto che, come ha già affermato il collega Avancini, gli elettori si trovano anche fuori della propria residenza, trattandosi appunto della domenica, le persone di domenica sono anche solite compiere gite e potrebbero fare ritorno dopo le ore 20, per cui questi elettori potrebbero anche non poter votare. In secondo luogo il confronto con il Parlamento mi sembra pertinente. Per le elezioni politiche sono previste due giornate e noi

operiamo già di per sè una limitazione, imponendo un'unica giornata per le elezioni regionali e provinciali. E' già questa una limitazione! In pratica la sua proposta mi sembra pericolosa, poichè, modificare improvvisamente l'orario, dopo lunghi anni di abitudine, molti elettori potrebbero non recarsi alle urne entro le ore 20, essendo abituati a votare fino alle ore 22 e sappiamo quanto è lento l'elettorato a mutare improvvisamente orientamento, occorrerebbero certamente molti anni.

La cosa determinante e cioè il confronto con l'estero presenta i seguenti aspetti negativi: E' vero in Austria ed in Germania i locali elettorali si chiudono molto prima, ma non dimentichiamo che ivi si può votare anche per corrispondenza. Quando un cittadino non si trova nel luogo di residenza, può programmare il suo voto in modo tale, da poterlo esprimere per corrispondenza, la qual cosa in Italia non è purtroppo ancora permessa, sebbene il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige abbia inviato in tal senso un voto a Roma.

Per queste considerazioni - vi sono vantaggi e svantaggi, lo ammetto, collega D'Ambrosio - mi sembra che i vantaggi pendano più dalla parte di un'apertura prolungata delle sezioni elettorali e pertanto proponiamo di voler mantenere l'attuale formulazione.)

PRESIDENTE: Abgeordneter D'Ambrosio.

Cons. D'Ambrosio.

D'AMBROSIO: (P.C.I.): Signor Presidente, io mi rendo conto che la cosa apparentemente tecnica avrebbe un senso di novità, l'ho detto anche dall'inizio, e ho fatto io stesso un distinguo tra il parlamento nazionale, che ha ancora due giorni e c'è un impegno a ridurlo, e quello nostro che si riduce ad una giornata, seppure di fatto diventano parecchie ore, sono dalle 7 alle 22, e poi c'è sempre qualcosa di più perché ci sono operazioni successive alle 22. Sicché io mi rendo conto anche di questo.

Preciso al collega Peterlini che, probabilmente non mi sono spiegato bene, io ho fatto riferimento ad altri paesi europei, dove, poche ore dopo la chiusura dei seggi che avviene alle 18, si conoscono i risultati, ma come elemento dialettico, ma non ho detto che subito hanno inizio le operazioni di spoglio che la legge regolamenta rinviandole al mattino del giorno successivo.

Io non intendevo dire che si fa alle ore 20 la chiusura dei seggi e subito si dà inizio all'operazione dello spoglio, non ho inteso nulla di tutto questo. Convengo sul fatto che anche i colleghi hanno riconosciuto il motivo fondato, perché mi sono riferito soprattutto a delle sollecitazioni o considerazioni di chi parecchie volte ha fatto o il Presidente di seggio o il segretario o lo scrutatore, i quali tra l'altro individuano anche, alla luce dell'esperienza, delle ore di punta e delle ore semimorte e che un minimo di organizzazione e buona volontà dovrebbe tendere a superare.

Però, signor Presidente, mi rendo conto che ci sono delle

situazioni consolidate, abitudinarie, ormai è noto che le elezioni locali avvengono in un'unica giornata e si va alle ore 22.

Io personalmente credo, sempre alla luce dell'esperienza, che uno che deve votare ha un margine di possibilità di farlo indipendentemente se ci sono o non ci sono queste due ore, dalle 20 alle 22, anche se è addetto a dei lavori di un certo tipo. In tutto il mondo ci sono i lavori di un certo tipo. Può darsi che qualcuno abbia esigenze del tutto particolari e professionali, però da quello che ne conosco è superabile.

E' vero che da noi si vota a novembre, ma si può votare anche in estate, cosa assai teorica, però è vero anche che chi è addetto ai lavori agricoli, se non può fare una votazione alla sera potrà farla nel pomeriggio, a mezzogiorno e così via. Non credo sia questo un fatto predeterminato e determinante.

Mi rendo conto che i colleghi ritengono fondate alcune motivazioni, ma forse non dissodato il terreno.

Constatato questo, dato che la questione è di ordine tecnico e non certo politico, chiedo al Presidente di non mettere in votazione l'emendamento.

**PRESIDENTE:** Meldet sich jemand zum Art. 50 zu Wort? Abgeordneter Lunger hat das Wort.

Qualcuno chiede la parola in merito all'art. 50. La parola al cons. Lunger.



LUNGER (P.D.U.): Geehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Wenn auch jetzt - ich bedauere es - dieser Änderungsantrag zurückgezogen worden ist, möchte ich doch jetzt dieses Problem noch aufgreifen ...

Unterbrechung

LUNGER (P.D.U.): Ich möchte doch jetzt noch etwas dazu sagen, denn diese Haltung, wonach alle sagen: "Ja, es ist schon wahr, ihr habt schon recht, aber wir machen es doch nicht!" ist meines Erachtens eine Haltung, die oft passiert, die auf Dauer zum Schlimmsten und Schlechtesten gehört, was ein Mensch an den Tag legen kann. Denn wenn jemand überzeugt ist, daß etwas richtig ist, dann soll er es auch tun.

PRÄSIDENTI: Abgeordneter Lungner, Sie können sich den Änderungsantrag zu eigen machen.

LUNGER (P.D.U.): Ja, ohne weiteres, ich mache ihn mir zu eigen. Und zwar möchte ich jetzt wirklich auch diese Angelegenheit, nachdem das Problem schon aufgeworfen ist, etwas weiter ausführen.

Wir haben in Italien - wie schon einige Male gesagt - fast jedes Jahr Wahlen, häufig auch vorgezogene, wie heuer wieder. Wahlen, bei welchen mehr oder weniger jeder Staatsbürger der Meinung ist, daß es ein Unsinn ist, sie vorzuziehen und daß dies nur wieder eine Verschleuderung von ungeheuer viel Steuergeldern, von Hunderten von Milliarden, mit sich bringt. Ein weiterer schlechter

Umstand oder eine schlechte Gewohnheit ist es in Italien, daß Wahlen selten zusammengezogen werden. Man hat jetzt im Trentino damit begonnen und das ist gut, daß in der Region Wahlen zusammengezogen werden, wie zum Beispiel Gemeindewahlen mit Parlamentswahlen, denn auf diese Weise verbilligt sich der Wahlgang. Darüberhinaus aber muß doch gefordert werden, daß die ganze Wahlprozedur so gemacht wird, daß möglichst wenig Steuergelder ausgegeben, ja wenig Steuergelder verschleudert werden, kann man ruhig sagen. Nun ist es aber so, daß fast überall auf der Welt die Wahlen an einem Tag durchgeführt werden, daß darüberhinaus in den meisten Ländern gleich am Abend mit der Auszählung der Stimmen begonnen wird, wie in Österreich und in Deutschland. In Deutschland, auch wenn bis 20 Uhr die Wahllokale geöffnet sind, ist noch am Abend das Wahlergebnis da. Was bedeutet das? Daß die Wahlzähler, die Personen, die bei der Wahl arbeiten, nur den Sonntag, vielleicht zur Vorbereitung den Samstagnachmittag oder -abend, ich weiß es nicht genau, aber jedenfalls nur den Sonntag opfern und daher kein Arbeitstag für die vielen Wahlen geopfert werden muß. Ich glaube schon, daß es in Italien nicht schaden würde, wenn man eine Regelung einführen würde, womit weniger Arbeitstage verloren gingen.

PRÄSIDENT: Abgeordneter Lunger, haben Sie noch länger Arbeit, um diesen Änderungsantrag zu erläutern?

LUNGER (P.D.U.): Ja, einige Minuten.

PRÄSIDENT: Dann würde ich ersuchen, daß Sie jetzt unterbrechen.

LUNGER (P.D.U.): Daß ich das nächste Mal weiterspreche? Ohne weiteres!

(Illustre Presidente! Colleghe e colleghi!

Anch'io deploro il ritiro di questo emendamento, ma desidero, se anche tardi, ritornare su questo problema.

Interruzione

LUNGER (P.D.U.): Desidero anch'io dire qualche cosa a tal proposito, poichè la vostra posizione di dire: "sì, è vero, avete ragione, ma noi facciamo diversamente!", è a mio avviso una posizione, che si assume spesso, ma a lungo andare diviene la peggior cosa, che un uomo può porre alla luce. Se qualcuno è persuaso che ciò è giusto, lo deve attuare.

PRESIDENTE: Consigliere Lunger, Lei può fare proprio l'emendamento.

LUNGER (P.D.U.): Va bene, lo faccio proprio e dal momento che tale questione è stata sollevata, desidero cogliere l'occasione, per illustrarla ulteriormente.

Come già detto più volte, in Italia si verificano quasi ogni anno elezioni, spesso trattasi di elezioni anticipate, come quest'anno. Più o meno tutti i cittadini sono dell'opinione che non ha senso

anticipare elezioni, la qual cosa significa fra l'altro un dispendio di enormi somme di denaro, di centinaia di miliardi di lire. Un'altra circostanza, o cattiva abitudine italiana, è dimostrata dal fatto che non si vuole mai unire le elezioni. Un primo inizio lo si è avuto nel Trentino ed è un bene che si sia provveduto in Regione ad unificare elezioni, ad esempio le elezioni comunali con quelle politiche, poichè in questa maniera la consultazione elettorale costa meno. Si deve però ancora richiedere una riduzione della procedura elettorale, per risparmiare denaro pubblico e diciamo tranquillamente per non gettare mezzi finanziari del gettito fiscale. Quasi in tutto il mondo le elezioni si compiono in una unica giornata ed in quasi tutti i Paesi lo spoglio inizia subito alla sera, come ad esempio in Austria ed in Germania. In Germania, chiudendo i locali elettorali alle ore 20, si dispone ancora alla sera del risultato elettorale. Che significa tutto questo? Gli scrutatori, le persone chiamate ad eseguire le operazioni elettorali lavorano soltanto la domenica, forse anche il sabato pomeriggio od il sabato sera per le operazioni preliminari, non conosco la

esatta situazione, ma comunque sacrificano soltanto la domenica e non anche altre giornate di lavoro. Ritengo che non sarebbe un danno per l'Italia approvare una regolamentazione per contenere la perdita di giornate di lavoro.

PRESIDENTE: Consigliere Lunger, l'illustrazione di questo emendamento impegnerà ancora molto tempo?

LUNGER (P.D.U.): Sì, alcuni minuti.

PRESIDENTE: La pregherei di sospendere il Suo intervento.

LUNGER (P.D.U.): Lei intende di continuare il mio intervento la prossima volta? (Senz'altro!)

PRESIDENTE: Wir sind am Ende der heutigen Sitzung angelangt. Bis 13 Uhr war vorgesehen.

Siamo giunti alla fine dell'odierna seduta, programmata fino alle ore 13.

Der Abgeordneter Lunger hat sich diesen Änderungsantrag zu eigen gemacht.

Il cons. Lunger ha fatto proprio questo emendamento.

Ich würde allerdings den Regionalrat ersuchen, daß wir trotzdem jetzt noch abstimmen, weil wir jetzt beschlußfähig sind und ein nächstes Mal vielleicht...

Pregherei il Consiglio regionale di procedere ciononostante alla votazione, sussistendo in questo momento il numero legale, mentre un'altra volta forse...

(Unterbrechung)

(Interruzione)

PRESIDENTE: Wie lange haben Sie noch Arbeit, Abg. Lunger?

Quanto tempo dovrà ancora impegnare, cons. Lunger?

LUNGER (P.D.U.): Fünf Minuten schon!

Ancora cinque minuti!

(Unterbrechung)

(Interruzione)

PRESIDENTE: Sind wir damit einverstanden, daß wir diesen Änderungsantrag noch abstimmen?

Siamo d'accordo di votare ancora questo emendamento?

Danke! Grazie!

LUNGER (P.D.U.): Also ich wollte sagen, daß es wirklich höchst an der Zeit wäre, Regelungen zu finden, die es ermöglichen, zu verhindern, daß so viel Arbeitszeit wegen der Wahlen verloren geht und damit natürlich auch Steuergelder, denn erstens einmal müssen die Leute bezahlt werden, zweitens sind sie vom Arbeitsplatz weg. Ich bin der Meinung, daß jeder Schritt in diese Richtung versucht werden muß. Der erste Schritt bei uns wäre, daß man einmal die Öffnungszeit auf 20 Uhr reduziert, wo dann noch abends ein Auszählen möglich wäre. Das muß man halt erwarten, sonst muß man noch eine Stunde oder zwei vorher die Lokale schließen. Aber diese ungeheure Verschleuderung von Steuergeldern, wie sie in Italien durch die Wahlen dauernd gemacht wird, ist nicht tragbar. Es wundert mich, daß die Herren der Südtiroler Volkspartei in Rom, die ja immer vom Sparen schwärmen und von mustergültiger Verwaltung herumposaunen, in Rom noch nie einen Finger gerührt haben, um zu erreichen, daß die Parlamentswahlen auf einen Tag verkürzt werden. Diesbezüglich hört man dauernd schöne Worte, aber es folgen keine Taten.

Deswegen habe ich mir diesen Änderungsantrag zu eigen gemacht, weil ich der Meinung bin, daß er in die Richtung geht, um endlich auch in Italien eine sparsamere Art der Abhaltung der Wahlen zu finden, um Steuergelder zu sparen und vor allem um zu verhindern, daß die Leute am Montag vom Arbeitsplatz wegbleiben, weil, meine

Damen und Herren ...

PRÄSIDENT: Das steht nicht zur Diskussion. Das ist nationales Wahlgesetz.

LUNGER (P.D.U.): ... Nein, nein, ich meine jetzt bei uns!

Denn wenn auch die Wahl nur bis 22 Uhr dauert und dann die Wahllokale schließen, also am Montag keine Wahl mehr ist, so sind die ganzen Stimmzähler doch am Montag nicht am Arbeitsplatz, weil sie ja auszählen müssen und auch am Nachmittag nicht mehr arbeiten gehen. Damit ist unnötigerweise ein ganzer Arbeitstag versaut.

Deswegen bin ich der Meinung, daß wir in diese Richtung gehen sollten und nicht nur immer große Worte von mehr Willen zur Arbeit gebrauchen, sondern auch die Taten setzen sollten.



(Volevo dire che sarebbe ora trovare una regolamentazione adeguata, onde evitare uno spreco di tempo e di lavoro per le operazioni elettorali, la qual cosa è collegata naturalmente con un maggiore costo a carico del gettito fiscale, poichè le persone chiamate a svolgere tale servizio devono essere pagate e mancano, in secondo luogo, dal loro posto di lavoro. Sono della opinione che si debba compiere ogni passo possibile in questa direzione. Il primo passo nel caso specifico sarebbe quello di ridurre alle ore 20 l'apertura dei seggi, per poter così già iniziare la sera lo spoglio. Questo dovrebbe essere possibile, ma naturalmente i seggi elettorali vanno chiusi almeno due ore prima. Non è infatti tollerabile spendere in Italia enormi somme di denaro per le operazioni elettorali. Mi meraviglia il fatto che i rappresentanti del SVP a Roma, che propalano il risparmio ed una amministrazione esemplare, non abbiano compiuto in sede romana alcun passo, per ridurre le elezioni politiche ad una sola giornata. A tal proposito si sentono parole belle, ma non si vedono fatti.

Per questo motivo ho fatto proprio il presente emendamento, essendo io dell'opinione che tende ad un sistema elettorale più parsimonioso, sarebbe ora che in Italia si giungesse a tanto, per risparmiare mezzi finanziari pubblici e soprattutto per evitare che la gente nella giornata di lunedì non vada a

lavorare, poichè, signori miei ...

PRESIDENTE: Non è in discussione. Trattasi della legge elettorale dello Stato.

LUNGER (P.D.U.): ... no, no, intendo il caso specifico! Anche se l'elezione è ridotta ad un'unica giornata fino alle ore 22, il lunedì gli scrutatori non vanno a lavorare, in quanto devono iniziare lo spoglio e rimangono pertanto lontani dal loro posto di lavoro anche nel pomeriggio. In questa maniera va persa una intera giornata di lavoro.

Per questo motivo sono dell'opinione che si deve tendere a tanto, senza celarsi dietro grandi parole di maggiore volontà di lavoro, ma compiendo fatti veri e propri.)

PRESIDENTE: Damit kommen wir zur Abstimmung, daß die Wahllokale nicht um 22 Uhr, sondern um 20 Uhr geschlossen werden sollen.

Votiamo quindi di chiudere i locali elettorali alle ore 20 anziché alle ore 22.

Der Änderungsantrag ist mehrheitlich abgelehnt.

L'emendamento è respinto a maggioranza.

Wir stimmen über Art. 50 ab.

Metto in votazione l'art. 50.

Art. 50 ist mit 8 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 50 è approvato a maggioranza con 8 astensioni.

Art. 51

(Presidente - decisione provvisoria sugli incidenti e sulla nullità dei voti - componenti l'Ufficio - obbligatorietà minimo numero presenti)

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 63, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il Presidente o il Vice Presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Wer meldet sich zu Wort?

Chi chiede la parola?

Wir stimmen über Art. 51 ab.

Votiamo l'art. 51.

Art. 51 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 51 è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Damit sind wir am Ende der Sitzung angelangt.

Siamo così giunti alla fine della seduta.

Die Fraktionssprecher sind zu einer ganz kurzen Sitzung einberufen.

Il Collegio dei capigruppo è convocato per una breve seduta.

Die nächste Sitzung findet am Donnerstag, 30. Juni 1983, ganztätig statt und ich behalte mir vor, auch im Fall eine Nachtsitzung abzuhalten.

Il Consiglio regionale è convocato per giovedì, 30 giugno 1983, per tutto l'arco della giornata e mi riservo, se necessario, di convocarlo pure in seduta notturna.

Die Sitzung ist geschlossen.

La seduta è tolta.

(Ore 13.10)



- 113 -

A L L E G A T I



Bozen, 24. Februar 1983

Nr. 146

An den Herrn  
PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATS  
B O Z E N

A N F R A G E

Der unterfertigte Regionalratsabgeordnete Willi Erschbaumer erlaubt sich, an den Herrn Regionalassessor Dr. Klaus Dubis die gegenständliche Anfrage, betreffend die Errichtung einer Arbeiterkammer in der Region Trentino-Südtirol, zu richten.

Anlässlich der Behandlung des Regionalgesetzes über die Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern von Trient und Bozen, wurde dem Unterfertigten mitgeteilt, daß ein Gutachten bezüglich der Möglichkeiten und Zuständigkeiten zur Errichtung einer Arbeiterkammer in der Region Trentino-Südtirol in Auftrag gegeben wurde.

1. Liegt dieses Gutachten bereits schon vor?
2. Wenn ja, wem wird laut diesem Gutachten die Kompetenz zugesprochen
  - a) der Region
  - b) den Autonomen Provinzen oder
  - c) ausschließlich der Staatsregierung?
3. Wenn die Kompetenzen laut Gutachten nicht der Region zustehen, was gedenkt die Regionalregierung zu unternehmen, damit eine Gleichbehandlung aller Bevölkerungsschichten im Sinne der Artikel 2 und 3 der italienischen Verfassung für die werktätige Bevölkerung unserer Region gewährleistet wird?

Regionalratsabgeordneter  
gez. Willi Erschbaumer

Al Signor

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Bolzano, 24 febbraio 1983

B O L Z A N O

INTERROGAZIONE N. 146

Premettendo, che in occasione della discussione in Consiglio regionale del disegno di legge concernente l'ordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trento e Bolzano, era stato assunto l'impegno di richiedere un parere, circa le possibilità e le competenze esistenti in materia per istituire una Camera del Lavoro nella Regione Trentino-Alto Adige, il sottoscritto Consigliere regionale, Willi Erschbaumer, si permette di rivolgere all'Assessore regionale, Dr. Klaus Dubis, la presente interrogazione, per sapere:

- 1) se la Giunta regionale è già in possesso del predetto parere
- 2) ed in caso affermativo, se le relative competenze sono da ascrivere
  - a) alla Regione,
  - b) alle Province autonome, o
  - c) esclusivamente al Governo centrale;
- 3) qualora, secondo il parere in parola, le competenze non risultassero attribuibili alla Regione, quali passi intende intraprendere la Giunta regionale, per garantire pari trattamento a tutti i ceti sociali della popolazione ed ai lavoratori della nostra Regione, a sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana.

f.to Consigliere regionale Willi Erschbaumer



An Herrn  
Willi Erschbaumer  
Regionalrat  
Kondominium Ifinger Texelstraße 20  
39012 MERAN

u. z. Kn.

An Herrn  
Dr. Erich Achauer  
Präsident des Regionalrates  
Kondominium Haslach  
Nicolodistraße 29  
39100 Bozen

Betrifft: Anfrage Nr. 146 vom  
24. Februar 1983 Be-  
ziehung 15. April  
1983 des Abgeordneten  
Willi Erschbaumer

Sehr geehrter Herr Abgeordneter!

In Beantwortung der im Betreff genannten Anfrage teile ich Ihnen mit:

Es entspricht der Tatsache, daß ich anlässlich der Behandlung des Regionalgesetzes über die Neuordnung der Handelskammern mitgeteilt habe, daß ein Gutachten bezüglich der Möglichkeiten und Zuständigkeiten zur Errichtung einer Arbeiterkammer in Auftrag gegeben worden ist. Dieses Gutachten wurde jedoch nicht von der Regionalregierung, sondern von der Südtiroler Volkspartei angefordert. Es handelt sich also nicht um ein Gutachten, das beim Regionalausschuss vorliegt, sondern um ein parteiinternes Dokument, welches folgerichtig nicht Gegenstand einer Anfrage im Regionalrat bilden kann.

Mit freundlichen Grüßen

(RA. DR. FLAVIO DUBIS)

Trient, 28. April 1983

Trento, 28 aprile 1983

Egregio Signor  
WILLY ERSCHBAUMER  
Consigliere regionale  
Condominio Ifinger  
M e r a n o - Via Texel 20

e p.c.

Egregio Signor "  
Dott. ERICH ACHMULLER  
Presidente Consiglio regionale  
Condominio Haslach  
B o l z a n o - Via Nicolodi 29

Oggetto: Interrogazione  
n. 146 del 24 febbraio  
1983 - rif. 15 aprile  
1983 del Consigliere  
Willy Erschbaumer. -

Egregio Signor Consigliere,

in risposta all'interrogazio  
ne di cui all'oggetto Le comunico che:  
è vero che in occasione dell'esame della legge regionale sul nuo-  
vo ordinamento delle Camere di commercio ho comunicato che è sta-  
to conferito l'incarico di elaborare un parere in merito alle pos-  
sibilità ed alle competenze relative all'istituzione di una Came-  
ra dei lavoratori. Tale parere tuttavia non è stato richiesto dal-  
la Giunta regionale, bensì dalla Südtiroler Volkspartei. Non si  
tratta quindi di un parere presentato alla Giunta regionale, bensì  
di un documento interno del partito che di conseguenza non può for-  
mare oggetto di un'interrogazione in Consiglio regionale.

Distinti saluti.

- avv. Klaus Dubis -

An den Herrn  
PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATES  
B O Z E N

Bozen, 9. Mai 1983

A N F R A G E Nr. 151

Der unterfertigte Regionalratsabgeordnete Willi Erschbaumer erlaubt sich an den Regionalausschuß die gegenständliche Anfrage, betreffend die Errichtung einer Arbeiterkammer in der Region Trentino-Südtirol, zu richten.

Laut Art. 4 des Autonomiestatutes ist die Region Trentino-Südtirolbefugt, Regionalgesetze über die Ordnung der Handelskammer zu erlassen. Ob die Region die Zuständigkeiten zur Errichtung einer Arbeiterkammer hat, ist offiziell noch offen. Wie aus der Antwort der Anfrage 146 hervorgeht, hat die Regionalregierung bis heute noch kein Gutachten erstellen lassen.

Seit dem vergangenen August haben die Handelskammern von Trient und Bozen eine neue Ordnung. Für die vorbereitenden Studien zur Neuordnung der Handelskammern hat sich der Regionalausschuß einer eigenen Studienkommission bedient, die aus Vertretern der zwei Handelskammern und der zwei Autonomen Provinzen sowie aus Fachleuten der verschiedenen Wirtschaftskategorien zusammengesetzt war.

Die Region hat auch die Mitarbeit von besonders qualifizierten Rechtsberatern verlangt, wie von Prof. Carlo Ghessa, Dozent der Universität von Macerata und von Dr. Adolfo Pellegrini, ehemaliger Generalsekretär des italienischen Verbandes der Handelskammern. Was die Handelskammer für die Wirtschaft ist, wäre die Arbeiterkammer für die Arbeitnehmer.

Arbeiterkammern gibt es zur Zeit in Bremen, im Saarland, in Luxemburg und in Österreich. Arbeiterkammern sind öffentlich-rechtliche Körperschaften, die errichtet wurden, um die allge-

meinen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmer wahrzunehmen und um die auf die Hebung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lage der Arbeitnehmer aufzielenden Bestrebungen zu fördern.

Dies alles vorausgeschickt, richtet der unterfertigte Regionalratsabgeordnete an die Regionalregierung folgende Anfrage um zu erfahren:

- 1) Ob es die Regionalregierung nicht für zweckmäßig hält, daß auch in der Region Trentino-Südtirol beziehungsweise in den Provinzen Trient und Bozen, eigene Arbeiterkammern errichtet werden, damit auch eine Gleichbehandlung aller Bevölkerungsschichten im Sinne der Artikel 2 und 3 der italienischen Verfassung für die werktätige Bevölkerung unserer Region gewährleistet wird?
- 2) Ob sie nicht gedenkt:
  - a) eine eigene Studienkommission zur Vorbereitung einer umfassenden Studie einzusetzen,
  - b) einen Beratungsauftrag an qualifizierte Rechtsberater zur Erstellung eines Gutachtens, bezüglich der Möglichkeiten und Zuständigkeiten zur Errichtung einer Arbeiterkammer, zu vergeben?

Es wird um schriftliche Beantwortung ersucht.

Regionalratsabgeordneter  
gez. Willi Erschbaumer

Bolzano, 9 maggio 1983

Al Signor  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
B O L Z A N O

INTERROGAZIONE N. 151

Il sottoscritto Consigliere regionale Willi Erschbaumer si permette di presentare alla Giunta regionale la presente interrogazione, concernente l'istituzione di una Camera del lavoro nella Regione Trentino-Alto Adige.

Ai sensi dell'articolo 4 dello statuto di autonomia, la Regione Trentino-Alto Adige ha la facoltà di legiferare sull'ordinamento della Camera di commercio, ma ufficialmente il problema, se la Regione può legiferare anche in materia della Camera del lavoro, è tuttora aperto. Come risulta dalla risposta all'interrogazione 146, la Giunta regionale non ha richiesto ancora un parere giuridico.

Dallo scorso mese di agosto le Camere di commercio di Trento e di Bolzano dispongono di un nuovo ordinamento. Per lo studio di questo riordino delle Camere di commercio, la Giunta regionale aveva insediata un'apposita commissione di studi, composta da rappresentanti delle due Camere di commercio, delle due Province autonome, nonché da esperti delle varie categorie economiche.

La Regione è ricorsa inoltre alla collaborazione di consulenti giuridici particolarmente qualificati, quali sono il prof. Carlo Ghessa, docente dell'università di Macerata, ed il dott. Adolfo Pellegrini, ex segretario generale dell'Associazione Italiana delle Camere di commercio. Ciò che la Camera di commercio rappresenta per l'economia, la Camera del lavoro rappresenterebbe per i lavoratori.

Camere del lavoro esistono attualmente a Brema, nel Saarland, nel Lussemburgo ed in Austria. Sono enti di diritto pubblico, istituiti per curare gli interessi generali, economici, sociali e culturali dei lavoratori e per migliorare la situazione economica, sociale e culturale delle maestranze, favorendo aspirazioni finalizzate.

Ciò premesso il sottoscritto Consigliere regionale rivolge alla Giunta la seguente interrogazione, per sapere:

- 1) se la Giunta regionale non ritiene opportuno che nella Regione Trentino-Alto Adige, ossia nelle Province di Trento e Bolzano si istituiscano Camere del lavoro, onde garantire un trattamento di parità a tutti i ceti sociali della popolazione della nostra Regione ai sensi degli articoli 2 e 3 della costituzione italiana;
- 2) se la Giunta regionale intende:
  - a) insediare una commissione di studi per avviare così la fase preparatoria,
  - b) incaricare consulenti giuridici qualificati per l'elaborazione di un parere, concernente le possibilità e le competenze regionali esistenti, al fine di istituire una Camera del lavoro.

Si richiede risposta scritta.

f.to Consigliere regionale Willi Erschbaumer

Herrn  
Willy erschbaumer  
Regionalratsabgeordneter  
Wohnungsanlage Ifinger  
Texelstraße 20  
39012 MERAN

und z.K.

Herrn  
Dr. Erich ACHMÜLLER  
Präsident des Regionalrates  
Crispistraße  
39100 BOZEN

In bezug auf Ihre Anfrage vom 9. Mai 1983, Nr. 151, mit der Sie zu erfahren wünschten, ob der Regionalausschuß es für zweckmäßig erachtet, Arbeiterkammern auf Landesebene einzurichten, ob er zu diesem Zweck eine Studienkommission einzusetzen beabsichtigt und ob er gedenkt, das Gutachten von fachberatern einzuholen, möchte ich Ihnen in diesem Zusammenhang mitteilen, daß der Regionalausschuß in seiner Sitzung vom 19. Mai 1983 beschlossen hat, inzwischen das Bestehen der Gesetzgebungszuständigkeit auf dem Sachgebiet der Ordnung der Arbeiterkammern zu prüfen, und daß Prof. Giorgio Berti, ordentlicher Professor für Verfassungsrecht an der Katholischen Universität "S.Cuore" in Mailand ein Auftrag zur Rechtsberatung erteilt worden ist.

Sein Gutachten wird den Regionalausschuß in die Lage versetzen, die weiteren Aspekte der von Ihnen aufgeworfenen Frage zu behandeln.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Enrico Pancheri

Trient, den 25. Mai 1983

Preg.mo Signor  
WILLY ERSCHBAUMER  
Consigliere regionale  
Condominio Ifinger - Via Texel 20  
39012 - M E R A N O

e p.c.

Preg.mo Signor  
Dott. Erich ACHMÜLLER  
Presidente del Consiglio regionale  
39100 - BOLZANO - Via Crispi

Faccio riferimento alla interrogazione n.151 di data 9 maggio u.s. con la quale la S.V. chiede di conoscere il parere della Giunta regionale in ordine all'opportunità dell'istituzione, su base provinciale, di Camere dei lavoratori e se la Giunta stessa intende, a tali fini, insediare una Commissione di studio e acquisire il parere di consulenti della materia.

A tale proposito, desidero informarla che la Giunta regionale, nella seduta del 19 maggio u.s., ha deliberato, preliminarmente, di verificare la sussistenza della competenza legislativa in materia di ordinamento delle Camere dei lavoratori, richiedendo una consulenza giuridica al prof. Giorgio Berti - Ordinario di diritto costituzionale nell'Università cattolica del S.Cuore di Milano.

Tale consulenza darà modo alla Giunta regionale di valutare gli ulteriori aspetti del problema da Lei rappresentato.

Distinti saluti.

F.to Enrico Pancheri

Trento, 25 maggio 1983